




ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.



Noi difendiamo i Vostri Diritti





La ROLAND
è nata nel 1957 ,
oggi è diventata il secondo
assicuratore
della tutela legale in Germania

Raccolta premi di oltre
€ 400.000.000,00 nel 2013

Oltre 1.3 Milioni di clienti

ROLAND Italia

Dal 2001 ROLAND è attiva nel mercato italiano con innovativi prodotti speciali per diversi target.




La Mission



LEGALE
GLOBALE
INTEGRARE

Gruppi di rischio



Piccole /medio / grandi

Settori

Industria

Commercio

**Servizi
ecc.....**



Architetti



Ingegneri



Commercialisti / Ragionieri
Consulenti fiscali

Gruppi di rischio: professioni mediche



Manager









ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

Noi difendiamo i Vostri Diritti



Globally active

“Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri”

Rödl & Partner

Avv. Silvia Formenti, Avv. Federica Bargetto

Chi siamo ...



Avv. Silvia Formenti
Rödl & Partner
Largo Donegani 2, Milano
Tel.: +39 (02) 63 28 84-1
Fax: +39 (02) 63 28 84-20
silvia.formenti@roedl.it

Associate Partner
Litigation Department



Avv. Federica Bargetto
Rödl & Partner
Largo Donegani 2, Milano
Tel.: +39 (02) 63 28 84-1
Fax: +39 (02) 63 28 84-20
federica.bargetto@roedl.it

Senior Associate
Litigation Department



„Ogni singola persona conta”, per i Castellars come per noi.

Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.

„Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellars, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellars di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.

Rödl & Partner


Lo Studio

91 uffici, 40 Paesi, 3500 collaboratori, uno studio. Rödl & Partner è un punto di riferimento a livello mondiale nella consulenza integrata alle imprese nell'ambito legale, fiscale, della revisione legale e della consulenza del lavoro.

Rödl & Partner è presente in Italia a Milano, Padova, Roma e Bolzano, ove circa 150 professionisti tra avvocati, dottori commercialisti, revisori legali e consulenti del lavoro, offrono una consulenza che abbraccia tutte le problematiche giuridiche, fiscali e di revisione legale per l'impresa.

Rödl & Partner nel mondo

Austria ▪ Bielorussia
Brasile ▪ Bulgaria
Croazia ▪ Emirati Arabi Uniti
Estonia ▪ Federazione
Russa ▪ Francia ▪ Georgia
Germania ▪ Hong Kong ▪ India
Indonesia ▪ Italia ▪ Kazakistan
Lettonia ▪ Lituania ▪ Malaysia
Messico ▪ Moldavia ▪ Polonia
Regno Unito ▪ Repubblica Ceca
Repubblica Popolare Cinese ▪ Romania
Serbia ▪ Singapore ▪ Slovacchia
Slovenia ▪ Spagna ▪ Svezia ▪ Svizzera
Sud Africa ▪ Tailandia ▪ Turchia ▪ Ucraina
Ungheria ▪ USA ▪ Vietnam



3.500 colleghi – 91 uffici - 40 paesi

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

INDICE

Premessa

1. Le “vicende” del compenso dell’avvocato
2. Le Tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 attualmente in vigore
3. Consigli pratici

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

Premessa

Quando si parla di “compenso dell’avvocato” ci si riferisce in primo luogo all’**accordo** tra **avvocato** e **cliente** per la determinazione del compenso.

L’oggetto dell’accordo avvocato - cliente può assumere diverse forme:

- a) Avvocato e cliente possono decidere che gli onorari dell’avvocato vengano calcolati applicando le vigenti Tariffe Forensi;
- b) Avvocato e cliente possono “optare” per un diverso tipo di accordo.

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano i seguenti tipi di accordo:



Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

Premessa



- a) Compenso “modulare” ed analitico, con la previsione di un costo per ogni singola prestazione;
- b) Compenso “orario” con la previsione del pagamento della prestazione in base all’orario e quindi per le ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione;
- c) Compenso forfettario, e cioè un importo complessivo per tutta l’attività professionale espletata oppure per ogni fase del procedimento;
- d) Compenso in misura percentuale al valore della controversia oppure a quanto incasserà la parte;
- e) Compenso parametrato al valore del risultato conseguito (cd. “**patto di quota lite**”) → sino all’entrata in vigore della cd. “Riforma Forense” (L. n. 247/2012): ORA VIETATO;
- f) Un sistema misto;
- g) Le parti possono prevedere in aggiunta al compenso un palmario e cioè un compenso ulteriore in caso di raggiungimento di un certo risultato.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

Premessa

Occorre inoltre precisare che, di norma:

- a) all'esito di un giudizio, i Giudici liquidano il compenso degli avvocati sulla base dell'applicazione delle Tariffe Forensi;
- b) tuttavia, anche nel caso in cui cliente e avvocato si siano accordati per l'applicazione delle Tariffe Forensi, l'importo richiesto dall'avvocato sulla base di tale accordo e la liquidazione del compenso effettuata dal Giudice all'esito della causa potrebbero non corrispondere.

Diversa è poi l'ipotesi del cliente che non corrisponda il compenso dovuto al proprio avvocato.

In tal caso, la liquidazione della parcella dell'avvocato da parte del Giudice avviene secondo le seguenti modalità:

- a) in assenza di accordo avv. - cliente: liquidazione sulla base delle Tariffe Forensi;
- b) in presenza di accordo avv. - cliente: prevalenza dell'accordo tra le parti.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

1. Le “vicende” del compenso dell’avvocato

- 1) Prima del 24 gennaio 2012 → vigenza delle Tariffe Forensi di cui al **D.M. n. 127/2004: diritti + onorari + spese + rimborso forfettario 12,5%**.
- 2) Decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248) → abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe minime o fisse.
- 3) 24 gennaio 2012 → entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, convertito con modifiche in L. 24 marzo 2012 n. 27 ed art. 5 D.P.R. n. 137/2012 (cd. “cresci Italia” o “pacchetto liberalizzazioni”) che ha previsto l’abrogazione delle Tariffe Forensi di cui al D. M. n. 127/2004;
- 4) Tariffe Forensi di cui al **D.M. n. 140/2012**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22 agosto 2012, in vigore dal 23 agosto 2012 al 2 aprile 2014: **compensi + NO rimborso spese forfettario;**
- 5) Tariffe Forensi di cui al **D.M. n. 55/2014**, in vigore dal 3 aprile 2014: **compensi + rimborso forfettario 15%.**

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

Parcella con applicazione degli attuali Parametri (D.M. 55/2014) ai valori medi

Giudizio ordinario:

- valore della causa: € 20.000,00

Fase di studio: € 875,00

Fase introduttiva: € 740,00

Fase istruttoria: € 1.600,00

Fase decisoria: € 1.620,00

Totale: € 4.835,00

Rimborso spese forfettario 15%: € 725,25

IVA 22%: € 1.063,70

CPA 4%: € 193,40

IVA su CPA: € 42,54

TOTALE: € 6.859,89

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 6.000,01 a € 52.000,00	da € 2.000,01 a € 60.000,00	da € 0.000,01 a € 20.000,00
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	875,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	125,00	405,00	740,00	1.147,00	1.550,00	2.227,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	190,00	810,00	1.600,00	1.720,00	5.400,00	9.915,00
4. Fase decisionale	190,00	810,00	1.620,00	2.767,00	4.050,00	5.870,00

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

▪ 2. Le Tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014

Il D.M. n. 55/2014, entrato in vigore il **3 aprile 2014**, prevede che la liquidazione delle parcelle venga effettuata sulla base di tabelle.

All'interno del decreto esistono **26 tabelle** che si differenziano tra loro per tipo di procedimento e per autorità giudiziaria adita.

Ciascuna tabella presenta delle **fasce di valore** (che seguono ora gli importi del contributo unificato, a fini di semplificazione).

Ciascuna tabella presenta inoltre una divisione dell'attività del legale per **“fasi”**.

Di norma si tratta di 4 fasi:

- 1) **fase di studio** della controversia,
- 2) fase **introduttiva** del giudizio,
- 3) fase **istruttoria** e/o di **trattazione**,
- 4) fase **decisionale**.

Si parla sempre di “compensi” (che comprendono i vecchi diritti e onorari di cui al D.M. n. 127/2004) che vengono indicati, in ciascuna tabella, per fase di giudizio.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

2. Le Tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014

-**Art. 4:** I compensi sono indicati per fase di giudizio, nei loro **valori medi**, che possono essere **augmentati fino all'80%**, o **diminuiti fino al 50%** in applicazione dei criteri generali di urgenza, importanza, natura, difficoltà e valore della causa, contrasti giurisprudenziali, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, etc. Per la fase istruttoria (soltanto per i procedimenti civili), invece, di regola, l'aumento è fino al 100% e la diminuzione sino al 70%).

- **Art. 2: Rimborso spese forfettarie: 15% del compenso totale della prestazione. NEW!**

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

Giudizio ordinario:

- valore della causa: € 20.000,00

-Parcella con applicazione degli attuali Parametri (D.M. 55/2014) ai valori **medi**

Fase di studio: € 875,00

Fase introduttiva: € 740,00

Fase istruttoria: € 1.600,00

Fase decisoria: € 1.620,00

Totale: € 4.835,00

Rimborso spese forfettario 15%: € 725,25

IVA 22%: € 1.063,70

CPA 4%: € 193,40

IVA su CPA: € 42,54

TOTALE: € 6.859,89

Giudizio ordinario:

- valore della causa: € 20.000,00

-Parcella con applicazione degli attuali Parametri (D.M. 55/2014) ai valori **massimi**

Fase di studio: € 875,00 + 80% **€ 1.575,00**

Fase introduttiva: € 740,00 +80% **€ 1.332,00**

Fase istruttoria: € 1.600,00 +100% **€ 3.200,00**

Fase decisoria: € 1.620,00 + 80% **€ 2.916,00**

Totale: € 4.835,00 **€ 9.023,00**

Rimborso spese forfettario 15%: **€ 1.353,45**

IVA 22%: **€ 1.985,06**

CPA 4%: **€ 360,92**

IVA su CPA: **€ 79,40**

TOTALE: € 6.859,89 **€ 12.801,83**

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

2. Le Tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014

- **Art. 4:** Quando in una causa **l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale**, il compenso unico può di regola essere aumentato del 20%, fino a un massimo di 10 soggetti, e del 5 % per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 20. Tale disposizione si applica anche quando più cause vengono riunite.
- **Art. 4:** nell'ipotesi di **conciliazione giudiziale o transazione** della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
- **Art. 4:** Nel caso di controversie a norma dell'art. **140-bis del D-Lgs. n. 206/2005 (cd. "class action")**, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.
- **Art. 5:** Cause di **valore indeterminabile**: lo scaglione di riferimento è quello di valore inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

▪ 2. Le Tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014

- Art. 6: Cause di valore superiore ad Euro 520.000,00

Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale:

- per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;
- per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

▪ 2. Le Tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014

- Art. 8: Domiciliatario

All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

- Artt. 11 e 27: Trasferte

All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, e' liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, e' riconosciuta un'indennita' chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

- Art. 10: Procedimenti arbitrari rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrari rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale).

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

- **2. Le Tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014**

- Le principali tabelle:
- Giudice di Pace
- Giudizi Ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale
- Cause di lavoro
- Cause di previdenza
- Procedimenti per convalida locatizia
- Atto di precetto
- Procedimenti di volontaria giurisdizione
- Procedimenti monitori
- Procedimenti di istruzione preventiva
- Procedimenti cautelari
- Giudizi innanzi alla Corte di Appello
- Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori
- Procedure esecutive mobiliari, presso terzi e immobiliari
- Procedimenti per dichiarazione di Fallimento
- Giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie
- Arbitrato

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

2. Le Tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014

NOVITA': PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

- 1) Valore da € 0,01 a € 1.100,00: compenso € 270,00
- 2) Valore da € 1.100,01 a € 5.200,00: compenso € 1.215,00
- 3) Valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 : compenso € 1.890,00
- 4) Valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 : compenso € 2.295,00
- 5) Valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 : compenso € 4.320,00
- 6) Valore da € 260.000,01 a € 520.000,00 : compenso € 5.870,00

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

2. Le Tariffe di cui al decreto ministeriale n. 55/2014

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' PENALE

-Il compenso si liquida per fasi:

- 1) Fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa;
- 2) Fase introduttiva del giudizio;
- 3) Fase istruttoria o dibattimentale;
- 4) Fase decisionale

- Esistenza di specifiche tabelle per :
- Giudice di Pace, Indagini preliminari, indagini difensive, cautelari personali, cautelari reali, GIP e GUP, Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Corte di Assise, Tribunale di sorveglianza, Corte di Appello, Corte d'Assise d'Appello, Corte di Cassazione
- I valori medi degli onorari contenuti nelle tabelle possono essere aumentati o diminuiti: +80% - 50%.
- Tali parametri si applicano anche all'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

15. GIUDIZI PENALI

Fasi del giudizio	1. studio della controversia	2. fase introduttiva del giudizio	3 fase istruttoria e/o dibattimentale	4. fase decisionale
Giudice di Pace	360,00	450,00	720,00	630,00
Indagini preliminari	810,00	630,00	990,00	1.170,00
Indagini difensive	810,00		1.350,00	
Cautelari personali	360,00	1.170,00		1.350,00
Cautelari reali	360,00	1.170,00		1.350,00
GIP e GUP	810,00	720,00	990,00	1.350,00
Tribunale monocratico	450,00	540,00	1.080,00	1.350,00
Tribunale collegiale	450,00	720,00	1.350,00	1.350,00
Corte di Assise	720,00	1.350,00	2.250,00	2.700,00
Tribunale di Sorveglianza	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00
Corte di Appello	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00
Corte di Assise di Appello	720,00	1.890,00	2.160,00	2.225,00
Corte di Cass. E Giur. Sup.	900,00	2.520,00		2.610,00

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

Per quali procedimenti è applicabile il D.M. n. 55/2014?

A norma dell'art. 29 del D.M. n. 55/2014, le disposizioni di cui al citato decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (3.04.2014).

Pertanto, i nuovi parametri si applicano:

- sia ai giudizi che vengono instaurati successivamente all'entrata in vigore dei parametri,
- sia ai giudizi pendenti di qualsiasi ordine e grado.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

E' stato effettuato un confronto di massima dal Consiglio Nazionale Forense che ha comparato il D.M. n. 140/2012 e il DM 55/2014 (Decreto Orlando) giungendo alle seguenti conclusioni:

- in pratica in base alle nuove tariffe a seconda delle fasi dovrebbe esservi un incremento che va dal 60% al 190%.

VALORE CAUSA: €15.000,00			
FASI PROCESSUALI	DM 140/2012	DM ORLANDO	Diff. % DM 140/12 e DM ORLANDO
STUDIO	550	875	+59,1%
INTRODUTTIVA	300	740	+146,7%
ISTRUTTORIA/TRATTAZIONE	550	1600	+190,9%
DECISIONALE	700	1620	+131,4%
TOTALE	2100	4835	+130,2%

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

Esempio pratico:

Giudizio ordinario:

- valore della causa: € 20.000,00

-Parcella con applicazione dei precedenti Parametri (D.M. 140/2012) ai valori medi

Fase di studio: € 550,00

Fase introduttiva: € 300,00

Fase istruttoria: € 550,00

Fase decisoria: € 700,00

Totale: € 2.100,00

IVA 22%: € 462,00

CPA 4%: € 84,00

IVA su CPA: € 18,48

TOTALE: € 2.664,48

Giudizio ordinario:

- valore della causa: € 20.000,00

-Parcella con applicazione degli attuali Parametri (D.M. 55/2014) ai valori medi

Fase di studio: € 875,00

Fase introduttiva: € 740,00

Fase istruttoria: € 1.600,00

Fase decisoria: € 1.620,00

Totale: € 4.835,00 + **130% circa!**

Rimborso spese forfettario 15%: € 725,25

IVA 22%: € 1.063,70

CPA 4%: € 193,40

IVA su CPA: € 42,54

TOTALE: € 6.859,89 + **150% circa!**

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

RIASSUMENDO:

Si segnalano di seguito le principali novità contenute nel D.M. n. 55/2014:

- 1) reintrodotte, nel rispetto del nuovo Ordinamento Professionale, le **spese generali**, soppresse col D.M. 140, ed ora fissate nella percentuale del 15%;
- 2) **tabelle specifiche per cause di lavoro e previdenza, giudizi innanzi alle commissioni tributarie**, nonché ulteriori procedimenti tra cui quelli di **volontaria giurisdizione, convalida locatizia, istruzione preventiva, e cautelari** per i quali il D.M. 140 non prevedeva tabelle;
- 3) **tabelle specifiche anche per le procedure esecutive** (mobiliare, immobiliare, presso terzi, in forma specifica e per consegna e rilascio) che, a differenza che nel D.M. 140, non costituiscono più una fase del procedimento, bensì assumono una propria autonomia;

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

- 4) dettagliata la disciplina dei compensi in **materia stragiudiziale**, per i quali il D.M. 140 non prevedeva tabelle;
- 5) incentivata la conciliazione giudiziale e la transazione della controversia, con uno specifico aumento del compenso;
- 6) espressa previsione di un **compenso per il domiciliatario**, assente nel D.M. 140;
- 7) espressa previsione del compenso per **cause di valore superiore a Euro 520.000,00**;
- 8) espressa previsione del compenso dovuto **al praticante abilitato**, anch'esso assente nel DM 140.

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

3. CONSIGLI PRATICI

- 1) Verificare nella polizza la modalità di calcolo del compenso dell'avvocato (sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, su base oraria, a forfait, etc.);
- 2) Richiedere all'avvocato (anche al domiciliatario) un preventivo scritto;
- 3) Richiedere all'avvocato che, all'interno del preventivo redatto per fasi, dettagli le singole attività svolte;
- 4) Privilegiare l'applicazione dei Parametri di cui al D.M. n. 55/2014;
- 5) Richiedere all'avvocato aggiornamenti sullo stato della pratica;
- 6) Quando si riceve una parcella, verificare che il tipo di tabella applicato coincida con il tipo di procedimento effettivo;
- 7) Quando si riceve una parcella, verificare gli aumenti % effettuati dall'avvocato e chiedere chiarimenti sulla ragione dell'incremento rispetto ai valori medi;
- 8) Ricordarsi che vige il cd. "divieto di patto di quota lite".

Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!



ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.



**Esempi di notule redatte secondo il
D.M. 55/2014**

Avviso di fattura del

PENALE ABUSO D'UFFICIO

 Pratica: **[REDACTED]** procedimento penale RGNF **[REDACTED]**
Collegiale

prestazione	compensi	spese non sogg.	spese imponibili	acc
COMPENSO TABELLARE EX ART. 12. COMMA 3 D.M. 55/2014				
Fase di studio della controversia	810,00			
Fase introduttiva del giudizio	1.296,00			
Fase istruttoria e/o dibattimentale	2.430,00			
Fase istruttoria e/o dibattimentale	2.430,00			
Maggiorazione del 30% Art. 12 , comma 1 per complessità, entità delle imputazioni, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti.	2.089,80			
Spese imponibile: copie fascicoli penali, corrispondenza informativa con cliente, citazioni testi			96,97	
Anticipazioni: marche per copie atti e verbali udienza				

Riepilogo al 1/9/2014

Compensi	9.055,80
Spese	96,97
Rimborso spese generali (15% di 9.055,80)	1.358,37
Contributo previdenziale (4% di 10.511,14)	420,45
Imponibile I.V.A.	10.931,59
I.V.A. 22%	2.404,95
Anticipazioni	20,41
Saldo a Vs/debito	€ 13.356,95

PREVENTIVO ONORARI NELLA CAUSA CONTRO [REDACTED]

[REDACTED] - VALORE INDETERMINABILE

Impugnazione sentenza n. [REDACTED] Corte d'Appello di [REDACTED] Sezione
Lavoro

Il Grado di Giudizio	
Fase di studio della controversia	€1.960,00
Fase introduttiva del giudizio	€1.350,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€2.900,00
Fase decisionale	€3.305,00
Totale	€9.515,00
4% contributo cassa previdenza	380,60
Totale Imponibile	€9.895,60
I.V.A. 22%	€2.177,03
Totale generale	€12.072,63

VERTENZA DI LAVORO – DEMANSIONAMENTO

Gentile Dott.ssa



2014

Onorari nell'attività di assistenza nel giudizio contro l'Azienda Ospedaliero
 avanti il Tribunale di Sezione
 Lavoro, transatta all'udienza del 2014

Valore indeterminabile	
Fase di studio	€. 4.536,00
Aumento 30% (art.4 decreto 10.3.2014)	€. 1.360,00
Fase introduttiva	€. 1.620,00
Aumento 30% (art.4 decreto 10.3.2014)	€. 486,00
Aumento di ¼ per la transazione (art.5 decreto 10.3.2014)	€. 2.000,05
TOTALE	€. 10.002,05
Detratti importi di cui alla parcella 2014	€. 4.500,00
TOTALE	€. 5.502,05
C.P.A. 4%	€. 220,08
I.V.A. 23%	€. 1.258,87
TOTALE	€. 6.981,00



ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

Noi difendiamo i Vostri Diritti

I REATI DI BANCAROTTA NOZIONE, CARATTERI E DISTINZIONI

(REATI COMMESSI DAL FALLITO)

PREMESSA

Il **R.D. 267/1942**, (recentemente riscritto dal D. Lgs. n.5/2006) al capo I, Titolo VI, Disposizioni Penali – Capo I, disciplina i reati fallimentari:

Presupposti :

- Sentenza dichiarativa di fallimento (art 17 L. fall.);
- Accertamento dello stato insolvenza;
- Dissesto

Beni giuridici tutelati:

- A) l'interesse patrimoniale dei creditori;
- B) il corretto andamento della vita economica e dei traffici commerciali;
- C) l'amministrazione della giustizia, quale garante della *par condicio creditorum*

IN RELAZIONE AL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO SI DISTINGUE:

(Reati c.d. Propri, detti anche a “soggettività ristretta”)

1) PROPRIA: se il fallimento viene commesso dall'imprenditore individuale (artt. 216-217) e dai soci illimitatamente responsabili nella S.n.c. e S.a.s. (art 222).

A sua volta, la bancarotta propria si divide in **semplice** e **fraudolenta**.

2) IMPROPRIA: se le azioni previste dagli artt. 216 e 217 L. fall. vengono compiute da soggetti diversi rispetto a colui che è stato dichiarato fallito.

I soggetti ai quali può essere imputato questo reato sono: gli amministratori, i sindaci o i direttori generali di società, cioè quei soggetti che, in base alla legge civile, sono titolari di doveri.

In questi casi è sempre molto importante riuscire a provare che i soggetti in questione, oltre ad essere titolari formali di doveri, li abbiamo effettivamente esercitati e, con il loro agire, abbiano compiuto il reato in causa.

TIPI DI BANCAROTTA

- **FRAUDOLENTA** (art. 216 L.fall.)

- ✓ Patrimoniale
- ✓ Documentale
- ✓ Preferenziale

- **SEMPLICE** (art. 217 L. fall.)

- ✓ Patrimoniale
- ✓ Documentale

- **IN RELAZIONE AL MOMENTO CONSUMATIVO**

- ✓ Prefallimentare
- ✓ Post fallimentare

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Art. 216 L. fall. (1° e 2° comma)

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che :

- 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Art. 216 L. fall. (3° e 4° comma)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

- **Bancarotta Fraudolenta:** reato perseguibile con una reclusione che va dai tre ai dieci anni
- Il fallito, condannato per bancarotta fraudolenta, è inabilitato per la durata di dieci anni ad esercitare qualsiasi tipo di impresa commerciale e non può rivestire alcun ruolo dirigenziale all'interno di qualsiasi attività imprenditoriale

a) **BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE**

“Punisce con la reclusione da tre a dieci anni, l'imprenditore fallito che distrae, occulta, dissimula, distrugge, o dissipa in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizi ai creditori, espone passività inesistenti”

Soggetto Attivo: Reato c.d. proprio, ovvero, può essere solo l'imprenditore commerciale soggetto a fallimento, ex art. 2082 c.c., ovvero colui che esercita professionalmente

Tipologia della condotta: distrarre, occultare, dissimulare, dissipare, esporre o riconoscere passività inesistenti

L'elemento soggettivo: è rinvenibile nel dolo specifico, oltre alla coscienza e volontà, il soggetto attivo del reato persegue lo scopo di recare pregiudizio ai creditori

L'oggetto materiale del reato: è costituito dai beni dell'imprenditore fallito o il patrimonio, inteso come il complesso dei rapporti giuridici di rilevanza economica facenti capo al fallito.

Quali condotte corrispondono all'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale?

Risponde di tale fattispecie incriminatrice l'imprenditore fallito che **prima** dell'apertura della procedura concorsuale (bancarotta pre-fallimentare) ovvero **durante la procedura** (post-fallimentare) abbia posto in essere una delle seguenti condotte:

- **Occultamento**
- **Dissimulazione**
- **Distruzione**
- **Dissipazione**
- **Distrazione** intesa in duplice senso: **a)** come destinazione di un bene a uno scopo diverso da quello doveroso; **b)** come estromissione di un bene dal patrimonio senza adeguata contropartita.

“Si configura come un reato di mero pericolo atteso che l'esistenza di un danno effettivo per la massa creditoria non è necessario per la configurazione dello stesso”

È ipotizzabile il concorso (materiale) tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed i comuni reati contro il patrimonio:

- a) Truffa ex art. 640 c.p.
- b) Furto ex art. 624 c.p. (bancarotta patrimoniale prefallimentare)
- c) Appropriazione indebita ex art. 646 c.p.

b) BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

L'art. 216 comma 2, n. 2. L. fall. “punisce l'imprenditore fallito che abbia sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte , con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li tiene in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari contabili”

Elementi Costituitivi della Fattispecie in esame

Soggetti: l'Imprenditore, gli Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, Liquidatori di Società dichiarate fallite (ex art. 223 L. fall.)

Bene Giuridico Tutelato: Tutela dei creditori per mezzo della esatta e corretta ricostruzione del patrimonio del fallito mediante le scritture contabili

Tipologia della condotta: sottrazione, distruzione, falsificazione, tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili

Elemento soggettivo:

Dolo specifico: sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili.

Dolo generico: ipotesi di tenute “caotiche” delle scritture contabili.

c) BANCAROTTA FRAUDOLENTA PRERENZIALE

(art. 216, comma 3, L. fall.)

“E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”.

Si caratterizza per:

Soggetto Attivo: Imprenditore dichiarato fallito, Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, Liquidatori di Società dichiarate fallite.

Bene Giuridico Protetto: Tutela della *Par Condicio Creditorum*

Tipologia della condotta: Eseguire pagamenti o simulare titoli di prelazione prima o durante la procedura fallimentare.

Elemento Soggettivo: **Dolo Specifico**, essendo che il fallito abbia agito con lo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. (*Cass. 30.05.2001; Cass. 26.06.2008*)

LA BANCAROTTA SEMPLICE

ART. 217 L. Fall. (1° e 2° comma)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

- 1) ha eseguito spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

LA BANCAROTTA SEMPLICE

Art. 217 L. fall (3° e 4° comma)

“La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni”.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- 1) Tale fattispecie si configura quando alla base della destabilizzazione del patrimonio del fallito c'è un atteggiamento di carattere **colposo, le cui cause sono da attribuirsi a imprudenza, negligenza, imperizia**, ma non ad una reale volontà di commettere il reato e all'intenzione di danneggiare i creditori;
- 2) Si tratta di un reato di **mero pericolo**, e, segnatamente, di pericolo presunto;
- 3) Il fallito, condannato per bancarotta semplice, è inabilitato per una durata massima di due anni ad esercitare qualsiasi tipo di attività commerciale e non può rivestire alcun ruolo dirigenziale all'interno di qualsiasi attività imprenditoriale;
- 4) Le ipotesi di bancarotta semplice patrimoniale e documentale sono, comunque, ipotesi residuali e si realizzano con minore frequenza rispetto alle fattispecie di bancarotta fraudolenta;
- 5) Ad essere giudicato sembra essere lo "stile di vita" del fallito.

BANCAROTTA SEMPLICE PATRIMONIALE

(art. 217, comma 1, L. fall.)

Punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni, l'imprenditore che:

1. ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
 2. ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
 3. ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
 4. ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
 5. che venga dichiarato fallito dopo essere risultato inadempiente alle obbligazioni assunte in una precedente procedura di concordato preventivo o fallimentare di una precedente e distinta procedura concorsuale (**c.d. recidiva del dissesto**).
- **Elemento soggettivo:** tutte le ipotesi possono essere punite a titolo di dolo e colpa, ma, specificatamente, la sola ipotesi di cui al n. 3 (nello specifico le operazioni dirette a ritardare il fallimento) può essere punita a titolo di dolo.

BANCAROTTA SEMPLICE DOCUMENTALE

(art. 217, comma 2, L. fall.)

- La stessa pena prevista dal comma 1 (**reclusione da sei mesi a due anni**) è prevista per il fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
- **Oggetto** materiale del reato: si tratta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge (in particolare, ci si riferisce esclusivamente alle leggi del codice civile).
- **Tempo**: la condotta deve essere tenuta nei 3 anni antecedenti la dichiarazione di fallimento o l'inizio dell'impresa;
- Si tratta di un reato di **pericolo presunto**;
- E' un reato di **pura condotta**;
- L'obbligo di regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili deve permanere fino a che l'azienda non abbia formalmente cessato l'attività a seguito della sua **cancellazione dal registro delle imprese**;
- **Elemento soggettivo**: si può trattare, indifferentemente, di **dolo o colpa**

BANCAROTTA IMPROPRIA DA REATO SOCIETARIO

Si tratta delle ipotesi disciplinate dagli artt. 223 e 224 della L. fall. e che prevedono l'estensione delle disposizioni penali fallimentari a soggetti particolarmente qualificati nell'ambito delle società:

- sindaci;
- direttori generali;
- liquidatori
- si tratta di un richiamo di tipo fattuale;
- non tutte le ipotesi di reato riguardano tutti questi soggetti ➡ Ad esempio: la bancarotta semplice documentale grava sugli amministratori e non sui sindaci;
- l'art. 223, comma 2, L. fall. estende alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 217, qualora abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti che il codice civile qualifica come reati societari agli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

BANCAROTTA IMPROPRIA DA REATO SOCIETARIO

- E' discusso in giurisprudenza se il reato di bancarotta fraudolenta possa concorrere con quello di bancarotta impropria da reato societario. A tale riguardo la giurisprudenza più recente pare propendere per la prevalenza del riconoscimento del concorso di reato (Cass. pen. V sez., 6 maggio 2008, n. 26083; Cass., pen., sez. V, 5 marzo 2008, n. 13110).
- La bancarotta societaria da reato societario è un reato autonomo **perseguibile d'ufficio anche quando il reato presupposto richieda la querela di parte.**
- Il dissesto richiesto dall'art. 223 L. fall. non coincide col fallimento, ma consiste in un evento naturalistico, variabile nel tempo e per intensità, che può essere definito come una situazione di squilibrio tra attività e passività aziendali

REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART. 223 L. FALL.

- ✓ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);**
- ✓ **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);**
- ✓ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);**
- ✓ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);**
- ✓ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);**
- ✓ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);**
- ✓ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);**
- ✓ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);**
- ✓ **Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)**

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

- Punisce gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori che, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, esponcano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano informazioni obbligatorie per legge.
- **Elemento soggettivo: dolo specifico**, rappresentato dall'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché dal fine di conseguire un ingiusto profitto;
- Si tratta di un **reato di pericolo**;
- Le comunicazioni devono corrispondere a quelle previste dalla legge ed essere dirette ai soci o al pubblico: sono escluse tutte le comunicazioni non tipizzate o quelle che riguardano i soli rapporti tra organi societari.
- Il comma 3 limita la rilevanza delle falsità o delle omissioni a quelle che alterino “in modo sensibile” la rappresentazione della situazione economica ed esclude espressamente la punibilità in tutti i casi in cui lo scostamento causato dalla falsità rispetto al risultato economico d'esercizio non sia superiore al 5%, ovvero la variazione del patrimonio netto non superi il 1% oppure, ancora, le valutazioni estimative considerate singolarmente non si discostino di più del 10 % da quella corretta. Tali soglie sono ritenute **elementi costitutivi della fattispecie**.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

- Il fatto tipico è simile quello disciplinato dall'art. 2621 c.c., ma se ne differenzia per la necessità che si verifichi un evento, rappresentato dal **“danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori”**.
- Si tratta di un **delitto** punibile a querela della persona offesa. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che il diritto di querela non spetta al curatore ma al soggetto titolare del patrimonio che abbia subito un danno dalla falsità (**Cass. pen., V sez, 5 luglio 2010, n. 37920**).
- **IMP**: la bancarotta impropria da reato societario è perseguibile d'ufficio anche quando il reato presupposto richiede la querela di parte.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

- La condotta influisce direttamente sul patrimonio della società e consiste nella restituzione, anche in forma simulata, dei conferimenti ai soci o nella dispensa dall'obbligo di eseguirli.
- **Soggetti attivi:** possono essere solo gli **amministratori**.
- La condotta non pare ammettere un comportamento meramente omissivo, cosicché l'amministratore che rimanga semplicemente inerte e non pretenda dai soci il versamento dei conferimenti non risponderà del delitto in questione né della corrispondente ipotesi di bancarotta societaria.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

- Si tratta di una semplice contravvenzione che sanziona la distribuzione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti, ovvero che siano stati conseguiti ma che, per legge, debbano essere accantonati a riserva. Il riferimento alle riserve legali, esclude dalla sanzione penale tutte le condotte che riguardino riserve “statutarie”.
- Il comma 2 dell’art. 2627 c.c., prevede una specifica causa di estinzione del reato legata alla restituzione degli utili o alla ricostituzione delle riserve entro il termine di approvazione del bilancio la quale non può ritenersi applicabile alla fattispecie complessa penal-fallimentare.
- Soggetto attivo: amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- Tale disposizione prevede due distinte ipotesi di reato:
 1. l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali in violazione della legge;
 2. l'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante, sempre fuori dai casi previsti dalla legge.
- **Soggetto attivo:** solo gli amministratori:
- Si tratta di un reato di evento, richiedendo che la condotta abbia cagionato una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

- Si tratta di una ipotesi di reato di delitto di evento.
- La condotta può essere posta in essere solamente dagli amministratori, e consiste nell'effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società e scissioni, in violazione delle disposizioni di legge.
- Il delitto è **punibile a querela della persona offesa** e può essere estinto a seguito di condotta riparatoria.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

- E' un reato di evento a condotta vincolata e, fermo il comune evento rappresentato dalla formazione o aumento fittizio del capitale, corrisponde a tre condotte distinte:
 1. Attribuzione di quote o azioni in misura superiore all'effettivo capitale sociale;
 2. Sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
 3. Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti, dei crediti o del patrimonio in caso di trasformazione.

Si tratta di condotte unificate dal comune oggetto giuridico rappresentato dalla garanzia di effettività ed integrità del capitale sociale.

- **Soggetti attivi: amministratori e soci conferenti;**
- **Elemento soggettivo: dolo generico**

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- Reato proprio che può essere commesso solo dai **liquidatori** che cagionino un danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci prima di aver soddisfatto i predetti creditori sociali o prima di aver accantonato le somme necessarie;
- **E' un delitto di evento a condotta vincolata;**
- L'ipotesi criminosa prevede una causa di estinzione del reato rappresentata dall'aver risarcito il danno ai creditori prima del giudizio.
- La punibilità è a **querela della persona offesa.**

Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

- Difende l'integrità patrimoniale della società rispetto ad atti di gestione scorretti, compiuti da soggetti in conflitto di interessi.
- Si tratta di un **reato proprio**.
- **Soggetti attivi:** posso essere gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori.
- Punisce il compimento di atti di disposizione di beni sociali che abbiano cagionato un danno patrimoniale alla società.
- Il comma 2 dell'art. 2634 c.c. estende la punibilità ai fatti commessi su beni in relazione a beni posseduti o amministrati per conto di terzi.
- **Elemento soggettivo:** dolo specifico, e corrisponde all'intento di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio.
- E' un reato punibile a querela della persona offesa.

- Si discute se la nuova formulazione dei delitti di false comunicazioni sociali e di bancarotta da reato societario ha effetti abrogativi su fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche legislative e che non siano riconducibili alle nuove fattispecie.



SEZ. UNITE: è stato affermato che le modifiche introdotte alle disposizioni di legge in questione (in particolare: artt. 2621, 2622 c.c. e 223, comma 2, n. 1 L. fall.) hanno determinato una successione di leggi con effetto solo parzialmente abrogativo, limitatamente ai fatti che non siano riconducibili alle nuove fattispecie (**Cass. Sez. Unite, sentenza del 26 marzo 2003, n. 25887**)

BANCAROTTA PROVOCATA CON DOLO O PER EFFETTO DI OPERAZIONI DOLOSE (ART. 223, N.2, comma 2, L. fall.)

- Questa forma di reato viene generalmente considerata una fattispecie “di chiusura” o residuale nell’ambito dei reati di bancarotta fraudolenta.
- Il suo obiettivo è quello di sanzionare qualunque comportamento causalmente collegato al fallimento della società ove questo non sia già tipizzato dagli artt. 216 e 223 l. fall.
- Si tratta di un **reato di evento**: è richiesto che le condotte abbiano provocato il fallimento della società.
- Si ritiene che il reato sussista anche quando la condotta ha semplicemente aggravato una preesistente situazione di dissenso, e non soltanto quando sia stata l’unica causa del fallimento; detto aggravamento deve essere considerato globalmente e non in riferimento alla singola voce di passivo (**Cass. pen., Sez. V, 28 marzo 2003, n.**)

COSA SI DEVE INTENDERE PER “OPERAZIONI DOLOSE”

- Trattandosi di un reato a forma libera, qualunque condotta e qualunque operazione che abbia determinato il fallimento della società può essere punita in forza dell'art. 223 comma 2, n. 2.
- **Elemento soggettivo:** il fallimento deve essere cagionato con **dolo**, che significa affermare che deve essere voluto e previsto quale normale conseguenza dell'azione o dell'omissione. In questo caso, dunque, l'azione delittuosa è caratterizzata dal **dolo specifico**.

Nella seconda ipotesi, invece, sono le operazioni che devono formare oggetto dell'atto volitivo. In questo caso, dunque, l'azione delittuosa richiede il **dolo generico**.

- La corretta individuazione dell'elemento soggettivo ha un rilievo pratico essenzialmente “esterno”, ovvero, utile al fine di circoscrivere l'area dell'illecito penale. E', dunque, significativo che la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto non contraddittoria la sentenza di condanna che ha escluso il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento e riconosciuto il dolo generico riferito alle singole operazioni che hanno determinato il fallimento (**Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 1999, n. 11945**).
- In conclusione: le operazioni cui fa riferimento l'art. 223 l. fall. devono avere contenuto economico e consistere in azioni od omissioni che implicino la violazione di doveri o abuso di poteri. Possono consistere in fatti di reato diversi da quelli già previsti dall'art. 223, comma 2, n. 1.

BANCAROTTA SEMPLICE IMPROPRIA E PER CAUSAZIONE COLPOSA DEL DISSESTO (art. 224 l. fall.)

- L'art. 224 l. fall. prevede l'estensione delle disposizioni sulla bancarotta semplice ai soggetti muniti di particolari qualifiche nella società:
 - amministratori
 - sindaci
 - direttori generali
 - liquidatori
- Non tutte le condotte previste dall'art. 217 l. fall. possono essere trasferite in ambito societario
- La seconda parte dell'art. 224 l. fall. individua la fattispecie autonoma di causazione colposa del dissesto. Si tratta di una norma di chiusura che mira a sanzionare le condotte che, pur non rientrando tra quelle previste dall'art. 217 l. fall., cagionino o aggravino il dissesto.
- Obblighi degli amministratori e degli altri soggetti qualificati sono numerosi e derivano non solo dalle disposizioni del cod. civ., ma anche da leggi speciali ovvero dai singoli statuti societari.
- L'art. 224 l. fall. contempla solo gli obblighi imposti dalla legge, con ciò privando di rilievo penale la violazione di doveri derivanti da disposizioni statutarie o atti interni delle società.
- Può dare luogo a responsabilità penale la violazione dell'obbligo di convocare l'assemblea dei soci nelle ipotesi di cui all'art. 2447 c.c. (**Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2005, n. 154**), ovvero la mancata esecuzione di delibere assembleari che attengano alla vita dell'ente quali quelle di scioglimento anticipato o trasformazione della società (**Cass. pen., Sez. V, 26 settembre 2002, n. 40581**)

BANCAROTTA CONCORDATARIA

(art. 236 l. fall.)

- Il primo comma dell'art. 236 l. fall., prevede un'autonoma ipotesi di reato volta a punire l'imprenditore che simuli attività inesistenti al fine di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, ovvero simuli crediti inesistenti al fine di influire sulla formazione delle maggioranze.
- Il comma 2 dell'art. 236 l. fall. estende le disposizioni degli artt. 223 (bancarotta fraudolenta impropria) e 224 (bancarotta semplice impropria) agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società **“nel caso di concordato preventivo”**
- La fattispecie in esame presenta due peculiarità:
 1. **Non presuppone il fallimento della società, bensì l'ammissione alla procedura di concordato;**
 2. **E' reato proprio dei soli organi della società, non essendo previsto per l'imprenditore individuale**
- **IMP:** Se alla procedura di concordato sopravviene la dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza risolve ogni problema di concorso di norme, affermando che, in forza del principio di specialità, la bancarotta da concordato preventivo deve ritenersi assorbita nella corrispondente fattispecie di bancarotta fallimentare (**Cass. pen., Sez. V, 18 settembre 2007, Botticelli**).

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI **(art. 219 l. fall.)**

L'art. 219 l. fall. stabilisce che *“nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.*

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:


- 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;*
- 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.*

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo”.


• **IMP:** si discute di come deve essere valutato il **“danno patrimoniale di rilevante gravità”** ovvero **“di speciale gravità”** → Il danno patrimoniale non equivale al passivo fallimentare. Il danno va riferito alla **diminuzione globale** della massa attiva determinata dalla specifica condotta illecita (Cass. pen., Sez. V, 10 ottobre 2000, n. 12087)

• Per quanto riguarda, invece, le **pene accessorie** la giurisprudenza maggioritaria ritiene che in tutte le ipotesi di bancarotta la durata delle pene accessorie debba essere pari a quella della pena principale (**Cass. pen., Sez. V, 31 marzo 2010, n. 23720**).

Ci si domanda se nel caso in cui l'imprenditore fallito ponga in essere più condotte tra quelle previste dall'art. 216, comma 1, n. 1 l. fall., egli commetta un solo reato o più reati.



Corte di Cassazione a Sezioni Unite: Sentenza del 26 maggio 2011, n. 21039



Le condotte di bancarotta poste in essere nello stesso fallimento mantengono la loro autonomia e danno luogo ad un **concorso di reati**

L'art. 219, comma 2, n. 1 l. fall., pur avendo veste formale di circostanza aggravante è, sotto il profilo strutturale, disposizione che detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria prevista dall'art. 81 c.p.

CONDANNA PER BANCAROTTA ED ESDEBITAZIONE

- Si tratta di un istituto introdotto dalla riforma della legge fallimentare del 2006, la cui disciplina è contenuta negli artt. da 142 a 145 l. fall., che consente all'imprenditore persona fisica che abbia tenuto un comportamento corretto e collaborativo prima e nel corso della procedura, di essere liberato dai residui debiti nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti e dei quali, in quanto persona fisica, continuerebbe a rispondere col suo ricostituito patrimonio.
- L'esdebitazione mira a incentivare comportamenti corretti da parte dell'imprenditore diligente, favorendo la tempestiva e spontanea presentazione della domanda di fallimento e consentendo allo stesso di "ripartire da zero", senza ricorrere a impropri espedienti.
- **IMP:** l'eventuale condanna per bancarotta semplice non comporta alcun effetto preclusivo per l'ottenimento del beneficio.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DELL'ESDEBITAZIONE

- Aver cooperato con organi della procedura, con informazioni e documentazione
- Non aver causato ritardo nello svolgimento della procedura
- Aver rispettato le disposizioni dell'art. 48 (consegna della corrispondenza)
- Non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti
- Non aver distratto attivo o esposto false passività o contribuito al dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o aver abusivamente fatto ricorso al credito
- **Non aver subito condanne** con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione
- Aver soddisfatto, almeno parzialmente, i creditori concorsuali

Si discute se la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta che esclude l'esdebitazione, sia anche quella emessa su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.



La risposta al quesito deve essere negativa: se, infatti, l'art. 445 comma 1 bis c.p.p. prevede espressamente che “salve diverse disposizioni di legge la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna” si deve rilevare, altresì, che secondo la stessa disposizione di legge, tale sentenza “non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”.

Inoltre, con riferimento al comma 2 dell'art. 445 c.p.p., il decorso di cinque anni senza che vi sia stata recidiva estingue il reato e, con esso, ogni effetto penale.

• **IMP:** la prevalente giurisprudenza ha affermato che la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta, emessa su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. **“non ha efficacia di giudicato”, e che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento può tuttavia rappresentare un “utile indizio” (Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2011, n. 11279).**

• Ciò consente di affermare che se è vero che la sentenza di condanna per bancarotta semplice non costituisce condizione ostativa dell'esdebitazione, nondimeno i fatti in essa accertati potrebbero costituire indizio di una condotta in conflitto con le altre condizioni negative previste dall'art. 142 l. fall.

• E' superfluo aggiungere che l'eventuale proscioglimento per estinzione del reato a seguito di prescrizione o amnistia, non comporta alcun effetto preclusivo, mentre l'eventuale riabilitazione prevista dal codice penale (art. 178 c.p.) fa venir meno l'effetto ostativo alla concessione del beneficio.

EFFETTI PRECLUSIVI DELLA CONDANNA



La condanna per i delitti di bancarotta, oltre agli effetti interdittivi direttamente connessi alle pene accessorie sopra esaminate, determina l'impossibilità di accedere ad alcuni particolari benefici dei quali, attesa l'estrema attualità degli argomenti, merita di fare menzione.

Art. 217 bis

Esenzione dai Reati di Bancarotta

La legge 17.12.2012 n. 221 “ Decreto Crescita”, modificando la precedente disciplina stabilisce che *“Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’articolo 12 della L. n. 3 del 2013, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies”*.

NOTE:

➤ **L. 67/2004** c.d. “Svuota Carceri” prevede importanti novità in materia di bancarotta semplice. In particolare, gli imputati potranno chiedere, prima della sentenza, di essere ammessi ad un percorso riabilitativo volto all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e risarcire il danno “quando possibile”.

Su disposizione del giudice dovranno compiere lavori di “pubblica utilità” per un periodo “di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi”, ed essere poi affidati “ai servizi sociali, per lo svolgimento di un programma che può implicare , tra l’altro, “attività di volontariato di rilievo sociale”. Il tutto per una durata massima di due anni, al termine dei quali il reato sarà estinto.

SENTENZE PRO FALLITO

- ✓ Cass. Pen. Sez. VI, n. 15062/2011 - Prescrizione di cosa dal fallimento;
- ✓ Cass. Pen. Sez. IV, n. 25674/2011- (*porta ad escludere la tipicità del fatto ogni qual volta la condotta sia idonea a porre in pericolo il bene tutelato*);
- ✓ Cass. Pen. Sez. V, n. 3114/2010 – Bancarotta Fraudolenta documentale (*non è configurabile nel caso di parziale omissione del dovere annotativo*);
- ✓ Cass. Pen. Sez. V, n. 15516/2011 – L'obbligo di tenere scritture contabili viene meno quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.

SENTENZE CONTRO

- ✓ Cass. n. 11796/2014;
- ✓ Cass. Pen. 42522/2012 – Nessuna distinzione fra soci capitali o di persone;
- ✓ **Bancarotta Fraudolenta documentale:**
 - Cass. Pen. Sez. V, n. 29161/2011 (Impossibilità non deve essere intesa in senso assoluto, bensì, anche quale difficoltà superabile con l'uso di particolare diligenza).
- ✓ **Bancarotta Fraudolenta:**
 - Cass. Pen. Sez. V, n. 35886/2009

Gli altri reati fallimentari:

- I. Ricorso abusivo al Credito art. 218 L.fall
- II. Denuncia di creditori inesistenti ed altre inosservanze da parte del creditore fallito – art. 220, 222, 226 e 227 L.fall
- III. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso del fallito art. 232 L.fall
- IV. Concordato preventivo e amministrazione controllata art. 236 L.fall (*abrogazione amministrazione controllata*)

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell. 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Fattispecie a confronto

PREMESSA

Si definisce falso in bilancio o frode contabile, in diritto societario, la compilazione di false comunicazioni sociali ovvero una rendicontazione non veritiera dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d'esercizio di un'azienda.

- Atteso che il bilancio di un'azienda è un documento che viene redatto affinché i soci e i terzi possano reperirvi quelle informazioni, sulla base delle quali, assumere delle decisioni (di tipo commerciale, o, comunque, di ordine economico) riguardanti l'azienda medesima, e considerato che il bilancio non si rivolge unicamente al capitale investitore, ma anche alla classe lavoratrice e alla collettività, la corretta compilazione è considerata obbligatoria e inderogabile presso la quasi totalità degli ordinamenti giuridici, poiché espressione di garanzia e tutela della fede pubblica che deve riconoscersi al bilancio.
- La **scorretta compilazione**, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è, pertanto, considerata **una frode** e diffusamente gestita come reato dalla quasi totalità degli ordinamenti.
- Non di rado si tratta di un reato di specificatamente riferito a quel tipo di documento, talora è, invece, riguardato come forma del falso ideologico o alla falsità in atti, genericamente intesa, a seconda della qualificazione di “atto” che possa attribuirsi alla scritturazione contabile.

La disciplina di tale materia è contenuta nel Titolo XI, Libro V del Codice Civile,
novellato dal D.lgs n. 61/2002 e
successive modifiche apportate con la L. n. 262/2005

- ART. 2621 c.c.  **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI**
- ART. 2622 c.c.  **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO
DEI SOCI O DEI CREDITORI**

Art. 2621 c.c.

“False comunicazioni sociali”

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

“False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorchè aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Art. 2622 comma 4, 5, 6 c.c.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa

NOZIONE DI NOCUMENTO

Si considera grave nocumento quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiori allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, **ovvero** se sia consistito nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo

DUE AUTONOME IPOTESI DI REATO:

- A. Art. 2621 c.c.:** la condotta non ha determinato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori (reato di pericolo e contravvenzione).
- Viene punito con l'arresto fino a due anni
- B. Art. 2622 c.c.:** la condotta ha determinato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori (reato di danno e delitto)
- Il comma 1, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nel caso di **Società non quotate**.
 - Il comma 2, prevede la reclusione da 1 a 4 anni (e da 2 a 6 anni se il fatto cagiona grave nocumento ai risparmiatori), nel caso di **Società quotate**.

BENE GIURIDICO TUTELATO:

- **Art. 2621 c.c.:** Trasparenza societaria, nonché la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali
- **Art. 2622 c.c.:** Patrimonio sociale (interessi dei soci e dei creditori)

SOGGETTI ATTIVI DEL REATO

- ✓ Amministratori
- ✓ Direttori generali
- ✓ Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
- ✓ Sindaci
- ✓ Liquidatori

- Rispetto alla precedente versione (d.lgs n. 61/2002) si verifica l'eliminazione delle seguenti figure:
 - Promotori
 - Soci fondatori
- Con gli artt. 2621 e 2622 c.c. non si sanziona la fase costitutiva della società

ELEMENTO SOGGETTIVO

Per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. è richiesto il **dolo specifico**, ovvero che i destinatari della norma agiscano con l'**intento di ingannare** i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

ELEMENTO OGGETTIVO

Deve ritenersi integrato con riguardo a qualsiasi attività che, violando l'obbligo di chiarezza e correttezza che attiene al contenuto delle informazioni, sia idonea ad alterare la valutazione dell'entità economica della Società.

OGGETTO MATERIALE DEL REATO

- ✓ Bilanci
- ✓ Relazioni
- ✓ Altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico

FALSO IN BILANCIO DOLOSO

Il testo normativo è stato oggetto di recente sensibile revisione, con la quale la precedente sanzione della [reclusione](#) da 1 a 5 anni è stata modificata con la sanzione dell'[arresto](#) fino a due anni. Le modifiche attuate sono popolarmente sintetizzate con il termine di "depenalizzazione", tuttavia la norma vigente continua a prevedere una [sanzione](#) e il falso in bilancio - seppure ne siano state modificate circostanze e conseguenze - resta un illecito.

Nella dialettica suscitata dalla riforma della disciplina, piuttosto, vi è chi sottolinea come l'attuale sia un approccio meno repressivo di quanto non fosse in precedenza nei confronti di chi si renda colpevole di questo illecito.

L'attuale regolamentazione è il risultato di una serie di iniziative a partire dalla proposta di [legge delega](#) per la riforma del diritto societario, del [governo Amato](#), approvata dal [consiglio dei ministri](#) il 26 maggio [2000](#) e trasmessa al [parlamento](#)^[17], della legge delega approvata dal parlamento il 3 ottobre [2001](#), n. 366^[18] e del conseguente [decreto delegato](#) d.lgs. 11 aprile 2002 n°61^[19], del governo Berlusconi, seguiti dalla [legge](#) 28 dicembre [2005](#), n. 262^[20] e dal [D.Lgs.](#) 27 gennaio [2010](#), n. 39^[21].

FALSO IN BILANCIO, PRESCRIZIONE E INTERCETTAZIONI. IL GOVERNO LANCIA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

- Tra i principali obiettivi che il Governo Renzi intende realizzare vi è la proposta per una riforma del “sistema giustizia”.
- I dodici punti che nel giugno 2014 il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro della Giustizia Orlando hanno indicato come necessari per una puntuale riforma della giustizia comprendono, tra l’altro, l’introduzione di nuove disposizione dirette a contrastare la criminalità economica, ed, in particolare, nuove norme in materia di falso in bilancio e autoriciclaggio, nonché una accelerazione del processo penale e una graduale riforma della prescrizione e della disciplina delle intercettazioni.
- Per quanto riguarda i **reati economici** la proposta è quella di introdurre un **“nuovo” falso in bilancio punito fino a 5 anni, la cui procedibilità sia prevista d’ufficio.**
- Per quanto riguarda, invece, la disciplina della prescrizione l’obiettivo sarebbe quello di fermarla al primo grado di giudizio.

PROBLEMI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA

• I reati di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c. nella nuova disciplina del 2002, rivista nel 2005, continuano a porre problemi interpretativi e applicativi.

La disciplina è stata riformata all'inizio del decennio scorso, quando il legislatore intervenne con la legge delega n. 366/2001 e successivamente con il D. Lgs. N. 61/2002.

Nel 2005 la disciplina del reato di false comunicazioni sociali è stata emendata.

Nella versione vigente, tale disciplina, dopo la riforma intervenuta con il D. lgs. N. 262/2005, è contenuta nel nuovo testo degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le principali questioni che hanno suscitato un acceso dibattito dottrinale, sulle quali si è, peraltro, espressa la Corte di Cassazione sono essenzialmente 3:

- 1. IL FALSO QUALITATIVO**
- 2. LE RALAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITA'**
- 3. L'ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

IL FALSO QUALITATIVO

Si definisce “falso qualitativo” il falso derivante da **riclassificazioni e compensazioni di valori**, che si manifesta quando, a parità di reddito e capitale, la loro struttura è rappresentata in modo difforme dal vero. Il falso, in altri termini, deriva da riclassificazioni e compensazioni dei valori esposti nello stato patrimoniale o nel conto economico che sono contrarie alle disposizioni del codice .

Il falso qualitativo può derivare, ad esempio, da:

- Iscrizione di poste inesistenti di segno opposto tra i componenti positivi e negativi di reddito, ovvero tra le attività e le passività;
- compensazione di poste di segno opposto (componenti positivi con componenti negativi di reddito; attività con passività);
- accorpamento di poste dello stesso segno;
- spostamento di crediti con scadenza entro l'esercizio nella categoria di quelli oltre, o viceversa;
- spostamento di debiti con scadenza entro l'esercizio nella categoria di quelli oltre, o viceversa;
- incremento di disponibilità e riduzione compensativa dei crediti;
- compensazione tra crediti e debiti verso istituti bancari differenti.

IL FALSO QUALITATIVO

Anche nell'ambito del falso qualitativo, dunque, le ipotesi di comportamento sono numerose.

Queste, poi, possono esaurirsi in un'operazione di **window dressing** (cioè, di abbellimento artificioso della situazione economico-aziendale, seppure solo modificando la struttura economica e quella patrimoniale), oppure essere prodromiche ad altre operazioni: si pensi, ad esempio, alla “copertura” di costi sostenuti per spionaggio industriale, diffamazione dei concorrenti, inquinamento illecito, raggiri assicurativi, ricatti di personaggi influenti, dossieraggio e via discorrendo.

Lo scopo di queste operazioni è quello di offrire al lettore “evoluto” una situazione economica, patrimoniale e finanziaria “qualitativamente” migliore.

L'introduzione delle soglie reddituale e patrimoniale sembra avere svilito la rilevanza del falso qualitativo, il quale, dopo la riforma, **NON** costituisce più condotta punibile.

IL FALSO QUALITATIVO

La questione della rilevanza penale da attribuire al falso qualitativo è stata risolta dalla riforma apportata dal D. Lgs. 61/2002 per le seguenti ragioni:

1. La clausola generale dell'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economico-aziendale permette di attribuire minore importanza alla manipolazione della denominazione dei conti o del loro riepilogo in una voce o in un'altra degli schemi di bilancio;
2. **L'introduzione delle soglie quantitative è incompatibile con la sopravvivenza del falso qualitativo**, giacchè, quale che sia la classificazione della posta in bilancio, esso esercita il medesimo effetto quantitativo sul risultato ante imposte e/o sul patrimonio netto, ovvero, le differenze tra i valori di questi inseriti nel bilancio "ufficiale" e quelli corretti è pari a zero.

LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITÀ

La principale novità contenuta nella disciplina delle false comunicazioni sociali ex D. Lgs. 61/2002, è quella data dall'introduzione delle cosiddette **“soglie di non punibilità”**.

• Gli artt. 2621 e 2622 c.c., dispongono che la punibilità è esclusa *“se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % da quella corretta”*. A ciò si aggiunga che, in caso di mancato superamento delle suddette soglie, *“ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da 10 a 100 quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”*.

LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITA'

L'applicazione della soglia di punibilità del 5% del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte si basa su:

- Ricostruzione della soglia di punibilità del 5% del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte;
- Costruzione della fascia di valori non punibili, che oscilla intorno a tale valore per un intervallo, in più e in meno, del 5% del suo ammontare;
- Verifica della posizione del valore del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte attribuito nel bilancio di esercizio ufficiale rispetto alla “fascia di valori non punibili”;

Inoltre, occorre:

- Individuare tutti i componenti di reddito che hanno formato oggetto di alterazioni, omissioni, distorsioni;
- Ricostruire, per ciascuno di essi, il valore corretto;
- Rideterminare il valore corretto del risultato economico prima delle imposte.

LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITA' (VALORE DEL RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO)

Per quanto riguarda la verifica della posizione del valore del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, attribuito nel bilancio di esercizio ufficiale rispetto “alla fascia di valori non punibili”, si possono verificare quattro situazioni:

1. Il valore ufficiale è più alto di quello corretto, ma cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta non è punibile penalmente, ma espone chi l'ha posta in essere a sanzione amministrativa e interdittiva;
2. Il valore ufficiale è più alto di quello corretto, ma non cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta è punibile penalmente;
3. Il valore ufficiale è più basso di quello corretto, ma cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta non è punibile penalmente, ma espone chi l'ha posta in essere a sanzione amministrativa e interdittiva;
4. Il valore ufficiale è più basso di quello corretto, ma non cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta è punibile penalmente.

LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITA' (VALORE DEL PATRIMONIO NETTO)

Per quanto riguarda la verifica della posizione del valore del patrimonio netto attribuito nel bilancio di esercizio ufficiale rispetto alla “fascia di valori non punibili”, si possono dare quattro situazioni:

1. Il valore ufficiale è più alto di quello corretto, ma cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta non è punibile penalmente, ma espone chi l'ha posta in essere a sanzione amministrativa e interdittiva;
2. Il valore ufficiale è più alto di quello corretto, ma non cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta è punibile penalmente;
3. Il valore ufficiale è più basso di quello corretto, ma cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta non è punibile penalmente, ma espone chi l'ha posta in essere a sanzione amministrativa e interdittiva;
4. Il valore ufficiale è più basso di quello corretto, ma non cade entro l'intervallo di non punibilità: la condotta è punibile penalmente.

L'ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFOR MAZIONI COMPLEMENTARI

Altra novità contenuta nel D. Lgs. 61/2002 (e mantenuta dopo la riforma del 2005) consiste in un'ulteriore clausola di non punibilità di tipo qualitativo. La punibilità è esclusa, infatti, anche in questo caso *“se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da 10 a 100 quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”*.

L'ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- L'alterazione della rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale può essere intesa come l'azione deliberata, da parte degli amministratori, ma anche di un extraneus in concorso con essi, volta a rendere difforme, in misura parziale o totale, il sistema dei valori alla base del documento informativo destinato all'esterno, ai soci, ai creditori, dagli organi della società rispetto a quello che sarebbe stato offerto se gli organi sociali si fossero attenuti alle norme di legge e, in particolare, alle disposizioni degli artt. 2423 e segg. Cod. civ.
- **Cass., 4 gennaio 2010, n. 7:** *“il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. deve ritenersi integrato sotto il profilo oggettivo con riguardo a qualsiasi attività che, violando l'obbligo di chiarezza e di correttezza che attiene al contenuto delle informazioni, sia idonea ad alterare la valutazione dell'entità economica della società”*.

AGGIOTAGGIO
(ART. 2637 C.C.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- Cassazione penale, sez. feriale, 21 novembre 2013, n. 46388 (PRO) – La bancarotta documentale da falso in bilancio richiede il nesso di causalità;
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 9 aprile 2013, n. 15313 (PRO);
- Cassazione penale, sez. I, sent. del 10 ottobre 2011, n. 18317 (PRO) – Rapporto tra falso in bilancio e bancarotta;
- Cassazione penale, sez. V sent. del 11 maggio 2011, n. 18556 (CONTRO) – Rapporto tra falso in bilancio e truffa – Concorso di reato.
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 4 gennaio 2010, n. 7 (PRO) – tipicità della condotta fraudolenta;
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 4 gennaio 2010, n. 7 (CONTRO) – Natura della falsità;
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 14 luglio 2010, n. 27296 (CONTRO) – Decorrenza del termine per la querela del socio danneggiato.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- Cassazione penale, sez. II, sent. del 24 giugno 2009, n. 26281 (PRO) – distrazione di fondi da parte dell'amministratore;
- Cassazione penale, sez. V, sent. n. 45513/2008 (CONTRO) – Nel falso in bilancio, in società, i delegati e i consiglieri rispondono per dolo eventuale;
- Cassazione penale, sez. V, 27 luglio 2006, n. 26343 (CONTRO) – Alterazione sensibile
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 9 dicembre 2008, n. 45513 (PRO e CONTRO) – Comportamento omissivo dell'amministratore;
- Cassazione penale, sez. V, sent. del 19 giugno 2007, n. 23838 (CONTRO) – Amministratore senza delega, dovere di conoscenza e mancato controllo = responsabilità.

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.avvocatobruccoleri.it



ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.



Esempi di sinistri

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI
PRELIMINARI, NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO E
COMUNICAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
(Artt. 369 bis, 97, 415 bis c.p.p.)

Il Pubblico Ministero [redacted]
Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di:

- 1) [redacted]
- 2) [redacted]
- 3) [redacted]
- 4) [redacted]

INDAGATI

[redacted] in qualità di responsabile legale della ditta [redacted] appaltatrice dei lavori e fornitrice del prefabbricato [redacted] qualità di responsabile legale della ditta [redacted] subappaltatrice dei lavori addetta al montaggio del prefabbricato, [redacted]

TUTTI:

una parte esposta
A) per il reato p. e p. dagli artt. 113 e 590 comma I, II e III c.p. poiché, agendo in cooperazione colposa tra loro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro che seguono, cagionavano a [redacted] un "ematoma epidurale, fratture in sede fronto-temporale con coinvolgimento della fossa cranica media, fratture dell'orbita e dell'arcata zigomatica sinistra", lesioni personali dalle quali derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni quaranta.

Segnatamente si aveva che:

[redacted], intento a lavorare sul primo piano della struttura sita nel cantiere, per l'assenza in esso di una scala idonea di accesso dal piano terra al primo piano, convogliava il materiale di risulta dal medesimo prodotto lanciandolo dal luogo di lavoro nella sottostante area di stoccaggio senza accorgersi della presenza di [redacted] che veniva pertanto attinto al capo.

[redacted]
B) per la violazione dell'art. 97 comma 1 e art. 97 comma 3 lett. "A" del D.Lgs. 81/2008; perché in qualità di datore di lavoro dell'impresa affidataria, non verificava le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e la corretta applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; altresì per non aver coordinato gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del medesimo D. Lgs. 81/2008.

[redacted]

[REDACTED]

D) per la violazione dell'art. 19 comma 1 lett. "F" del D.Lgs. 81/2008, perché non segnalava tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo, con particolare riferimento alla presenza di un ponteggio non idoneo ai fini della sicurezza, della presenza di una scala non idonea per l'accesso al piano primo del cantiere nonché della mancata predisposizione di un sistema di convogliamento del materiale di risulta nella zona di stoccaggio nel cantiere sito in località [REDACTED]

[REDACTED]


**IL P.M. HA CONTESTATO AL LAVORATORE
L'OMESSA SEGNALAZIONE DEL PERICOLO!**

LAVORO – LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE

TRIBUNALE DI  - SEZ. LAVORO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.



a margine del presente atto

- *ricorrente* -

contro

Abbiamo preso nota della tua operazione in data: [redacted]-2014 13:24:49

Dati bonifico

Descrizione [redacted] vert lavoro [redacted] sin 14-
Importo **26.712,66 EUR**
Causale **Bonifico**
Commissioni **1,25 EUR**
Valuta banca benef. [redacted] 2014

Ordinante

Intestazione conto **ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS.- AG**
IBAN **IT29N0521601610000000001881**
Banca **Credito Valtellinese** ABI **05216**
CAB **01610** N.conto **000000001881**

Beneficiario

Intestazione conto
IBAN

Paese residenza
Indirizzo
Località
CAP
Provincia





Corte d'Appello di Venezia

CANCELLERIA CIVILE – SEZIONE LAVORO

Palazzo Mocenigo - S. Marco, 3980 - 30100 Venezia

Tel. 041/5217624 – 788 fax 0415217798

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso d'appello iscritto ai n. R.G. [REDACTED], ai sensi dell'art. 435 c.p.c.

FISSA


L'udienza di discussione di cui all'art. 437 c.p.c, come novellato dal D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito in L. 07/08/2012 n. 134, per il giorno [REDACTED] ore 10,00 e nomina relatore il
Dr. [REDACTED]

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto all'appellato entro il termine di cui all'art. 435 c.p.c.

Si comunichi.

Venezia 20.12.2013

Il Presidente
Dott. Roberto Santoro



ATTO DI DENUNCIA - QUERELA

Ill.mo Signor Procuratore,



espone

quanto segue:

Nell'aprile 2014, [redacted] a seguito di una serie di controlli sui pagamenti dei pedaggi autostradali effettuati anche attraverso il sistema informatico e le banche dati, ha riscontrato una serie di gravi irregolarità in capo al veicolo targato [redacted] intestato a [redacted]

[redacted] presso il sistema informatico dell'ACI (all.2) che, nella più parte dei casi, con metodo sistematico, per non pagare il pedaggio al casello autostradale, si indirizza verso le piste automatiche riservate ai possessori di TELEPASS, ed effettua il cosiddetto "accodamento" al veicolo munito di telepass che lo precede in uscita, riuscendo così a passare prima che la sbarra si richiuda.

Il truffaldino "accodamento" sopradescritto crea, tra l'altro ed inoltre, una situazione di serio pericolo per gli stessi automobilisti che precedono in uscita il

PENALE – STALKING






Procura della Repubblica
presso il Tribunale di [REDACTED]

**AVVISO DI CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI**
Delega investigativa
Informazione di garanzia
Informazione sul diritto di difesa
Nomina del Difensore di ufficio
- artt. 415 bis, 370, 369 bis, 97 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, nei confronti di

[REDACTED]

a) del reato di cui agli artt. 81 cpv e 660 c.p. per avere, per petulanza o altro biasimevole motivo, recato disturbo a [REDACTED] in particolare per averla pedinata in varie ore del giorno e della notte effettuando riprese fotografiche e audiovisive

b) del reato di cui all'art. 167 D.L. n. 30/8/2003 n. 195, perché, nelle circostanze di cui al capo a) al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno procedeva al trattamento di dati personali effettuando senza autorizzazione le registrazioni audiovisive e fotografiche di [REDACTED]

[REDACTED]

Rilevato che la persona sottoposta ad indagini è priva di Difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 97 co. 3 c.p.p.

NOMINA

TRIBUNALE DI [REDACTED]
SEDE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica, [REDACTED]
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED]

IMPUTATO

A) del reato di cui all'art. 81 e 660 cpv. c.p. per avere, per petulanza o altro biasimevole motivo, recato disturbo a [REDACTED], in particolare per averla pedinata in varie ore del giorno e della notte effettuandole riprese fotografiche e audiovisive;

B) del reato di cui all'art. 167 D. L.vo 30.6.2003 n. 196, perché, nelle circostanze di cui al capo a), al fine di trarne per sé o per altri un profitto o di recare ad altri un danno, procedeva al trattamento di dati personali effettuando senza autorizzazione riprese audiovisive e fotografiche di [REDACTED]



ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.



Noi difendiamo i Vostri Diritti

Rischi derivanti

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

art. 2621, 2622 cod.civ.

Corrisponde a più di 4 miliardi di euro e sono state scoperte nei primi quattro mesi del 2012 dalla Guardia di Finanza relativamente ai redditi evasi. I dati sull' evasione fiscale sono stati comunicati proprio in queste ultime ore e si parla in particolare di reati fiscali di vario genere.



Aspettative verso il mondo assicurativo

SIMULAZIONE DI UN SINISTRO E ANALISI

- DANNO ECONOMICO DERIVANTE DALLE RELATIVE SPESE LEGALI
- GARANZIE E CARATTERISTICHE INDISPENSABILI PER UN ADEGUATO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
- ASPETTATIVE VERSO IL MONDO ASSICURATIVO

Esempio: Luca Bianchi, Legale Rappresentante della Società Y a partecipazione pubblica, viene indagato per false comunicazioni sociali.

A seguito delle verifiche, dell' 'Agenzia delle Entrate inerenti l'indagine a carico di Luca Bianchi, alla Società Y viene contestato false comunicazioni sociali.

Viene contestato a Luca Bianchi di aver distrutto documenti al fine di averne fatto trarre beneficio illegittimo alla Società Y.

L' 'accertatore provvede a segnalare le presunte irregolarità alla Procure della Repubblica. Analizzata la documentazione il PM fa pervenire un avviso di garanzia a Luca Bianchi secondo quanto dal D.Lgs 74/2000.

Il sospetto è che a seguito dell'operato dell'Amministratore e del conseguente occultamento di documenti che ha portato a false comunicazioni sociali, la società abbia ottenuto un beneficio fiscale illegittimo.

- Quali saranno gli effetti di questa indagine?
- Quali saranno i rischi a cui andrà incontro il Legale Rappresentate?
- Ci sarà un conflitto di interessi?



Legale Rappresentante:

Rischio:

- Reclusione
- Divieto di occupare posizioni manageriali in società
- Richiesta danni da parte della società
- Revoca del mandato; perdita del posto di lavoro
- Perdita della reputazione
- Costi per la difesa
- Colpa grave/Danno Erariale

Interessi:

- Essere assolto
- Contrastare la revoca del mandato; perdita del lavoro
- Respingere le richieste nei suoi confronti
- Pagamento delle spese legali da parte della Società

a) Legale Rappresentante dispone di una polizza D&O

Considerazioni:

- Le „false comunicazioni sociali“ derivante da l’occultamento di documenti portano ad una imputazione dolosa.
- Le polizze di RC escludono il „dolo“!
Il Legale Rappresentante può attivare la D&O?



- la polizza di D&O sarà certamente attivabile in seguito ad una risarcimento danno in sede civile!
- Spesso in questa fase esiste solo l’azione del PM („punitiva „ e non „risarcitoria“). Pertanto c’è il rischio che la polizza di R.C. non sarà attivabile.

Quale altro tipo di polizza sarebbe attivabile?

Il Legale Rappresentante dispone anche di una polizza ROLAND Top Manager

- ✓ La sezione **ROLAND Penale**, gli permette di incaricare un penalista esperto in materia fiscale per poter provare la sua innocenza 
- ✓ La sezione **ROLAND Danni Patrimoniali inclusa la Responsabilità Amministrativa** gli permette di incaricare un secondo avvocato per respingere la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali formulata dalla Società Y nei suoi confronti. Inoltre con l'estensione „Colpa Grave“ (valida sin dall'invito a dedurre) può incaricare un legale specializzato per la miglior difesa dinanzi alla Corte dei Conti. 
- ✓ La Polizza **ROLAND Controversie di Lavoro** gli permette di contrastare, con un avvocato esperto in materia, la revoca del mandato nei suoi confronti. 



- ✓ Il Legale Rappresentante affronta serenamente i costi per gli avvocati e i periti per provare la propria innocenza

Abbiamo visto quali sono i rischi e gli effetti dell'indagine nei confronti del legale rappresentante.

A questo punto ci possiamo chiedere se e quali saranno le azioni del PM nei confronti della Società Y.

Possiamo ad oggi in una visione di risk management preventivo escludere con certezza il coinvolgimento della persona giuridica.....?



False Comunicazioni Sociali reato presupposto

D.Lgs. 231/2001

Le false comunicazioni sociali costituiscono uno dei reati presupposto annoverati all'interno del d.lgs. 231/2001, e precisamente all'art. 25 ter del testo normativo. Gli artt. 2621 e 2622 c.c., come modificati ed integrati dal d.lgs. 61/2002, attuativo della l. delega n. 366 del 3 ottobre 2001, ne individuano e disciplinano la varietà. L'illecito si connota e delinea sulla falsariga di un duplice ambito comportamentale assunto dai soggetti agenti e della tipologia del bene tutelato

D.Lgs. n. 231/01?

quali saranno gli effetti del provvedimento D.Lgs. 231/2001?

Esistono polizze di RC che possono tutelare la Società Y per tali fattispecie?



La società:

Rischio:

- Confisca dei conti correnti;
- Danno all'immagine;
- Blocco decisionale della società (dovuto all'imputazione penale nei confronti del Management);
- Costi per la difesa;

Interessi:

- Annullare o attenuare il provvedimento di confisca;
- Eventualmente sostenere i costi di difesa delle persone coinvolte;
- Eventualmente agire contro:
 - Legale Rappresentante, o altri...
- Vedersi rimborsare le spese legali sostenute da una delle polizze stipulate.

c) La società ha stipulato di una polizza D&O

Interesse della società:

Dissequestro dei beni immateriali (conti correnti)



Il soggetto che subisce il provvedimento è la società, la quale non fa parte dei Directors & Officers, ossia delle persone assicurate!



L'azione del PM nell'irrogare le misure cautelative non è risarcitoria ma punitiva; pertanto viene a mancare il sinistro!

La D&O non potrà essere attivata per quel tipo di rischio

c) La società ha stipulato di una polizza D&O

1) Interesse della società: Eventualmente sostenere le spese per la difesa penale del Legale Rappresentante.

L'attivazione della parte relativa alla difesa legale penale di norma è vincolata ad una richiesta di risarcimento danno in sede civile. L'azione del PM è punitiva e non risarcitoria.

Pertanto c'è il rischio che la polizza di R.C. non sarà attivabile.

2) Interesse della società: Eventualmente agire nei confronti del Legale Rappresentante.

La D&O non prevede nei suoi normativi la possibilità di promuovere azioni di richiesta risarcimento danno.

La D&O non potrà essere attivata per quel tipo di rischio



Per difendersi alla Società servono Avvocati specializzati per:

- Difesa della persona giuridica avverso per ottenere il dissequestro dei beni immateriali
- Difesa di ciascuna persona fisica avverso le imputazioni penali
- Copertura delle spese legali per agire eventualmente (Legale Rappresentante)

Per garantire tutto ciò occorre:

Massimale adeguato per trasferire il rischio delle spese legali,
onde evitare di pregiudicare l'integrità patrimoniale

La Società dispone delle seguenti polizze ROLAND

ROLAND PENALE garantisce: 

- ✓ Avvocato specializzato per la ottenere il dissequestro dei Conti Correnti
- ✓ Avvocato/i specializzato/i per la difesa delle persone fisiche contro imputazioni penali 

ROLAND DANNI PATRIMONIALI garantisce:

- ✓ Avvocato specializzato per la difesa persona fisica contro richieste di risarcimento ex. Art 2393 s.s.cod.civ.

PER FARE TUTTO CIO'

ROLAND garantisce come massimale

- ✓ la somma dei massimali per sinistro previsti dalle singole polizze:

Le soluzioni di ROLAND per i rischi derivanti da False Comunicazioni Sociali



Ecco come si calcola il massimale



Massimale adeguato per trasferire il rischio


es. € **500.000,00**





ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

Noi difendiamo i Vostri Diritti




LAVORARE CON IMPRESE ED ATTIVITA' ALL'ESTERO RISCHI ED OPPORTUNITA'

(di Mario Dusi, avvocato in Milano e Monaco di Baviera)


per ROLAND WORK SHOPS

SESSIONE AUTUNNO 2014 – PRIMAVERA 2015



L'ITALIA ED IL COMMERCIO CON L'ESTERO: TRADIZIONE... MILIONARIA

- Il commercio è lo scambio di merci con altre merci (baratto) o con denaro: l'indicatore fondamentale del grado di sviluppo di una civiltà.
- Primo secolo Roma gigantesca città di consumi primari con beni reperiti anche oltre i confini dell'impero (Baltico, Africa sahariana, Cina).
- Inizi del 1700 la Serenissima Repubblica di Venezia creano organismo denominato Deputazione al commercio o deputati alla Camera di Commercio, con il compito di facilitare l'esito delle mercanzie.
- Le rotte commerciali della via della seta e della via dell'ambra sviluppate grazie a grandi spedizioni europee con l'ingresso di nuovi prodotti e costumi dall'Asia e dal Medioriente.
- 18 febbraio 1924 da La Spezia muove la "Nave Italia" prima fiera campionaria galleggiante verso l'America Latina: Gabriele D'Annunzio promuove il primo made in Italy con la mostra campionaria itinerante e galleggiante
- Gruppi di imprenditori italiani in Albania, Ungheria, Polonia prima della caduta del muro di Berlino.





Statistiche:







COMMERCIO CON L'ESTERO


Esportazione e importazione di beni e servizi dell'Italia. Elaborazione DIPE su dati Eurostat

Il grafico riporta l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni italiane di merci e servizi da e verso tutto il mondo, valutate a prezzi costanti (del 2000). I dati trimestrali sono espressi in milioni di euro a prezzi costanti, destagionalizzati e aggiustati per il numero di giorni lavorativi da Eurostat










I RISCHI COMMERCIALI E POLITICI NELLE ATTIVITA' INTERNAZIONALI

Vendere all'estero permette di diversificare il proprio giro d'affari, aumentare la competitività e sottrarsi alla mera situazione interna del proprio paese.

I rischi collegati con il cosiddetto business estero sono molteplici:

- a) **Rischio paese:** il rischio che il denaro o altri beni posseduti dal cliente straniero non possano essere disponibili per cause decise dal Governo o da altre autorità locali estere.
Rischio influenzato da elementi esterni come una guerra, una nazionalizzazione o misure che restringono i movimenti di capitali verso l'estero.
- b) **Rischio cambio:** in caso di pagamento ed incasso in un momento successivo alla emissione della fattura ed alla consegna della merce si corre il rischio che le oscillazioni delle quotazioni della valuta straniera modifichino la convenienza dell'operazione.
- c) **Rischio banca estera:** ossia il pericolo che la banca della nostra controparte non effettui i pagamenti perché si trova in condizioni di difficoltà economiche e/o limitazioni legislative estere.
- d) **Rischio tasso:** in caso di finanziamento bancario straniero (spesso per costituzione società e/o costruzione unità produttive all'estero) legato ai cambiamenti della finanza internazionale.
- e) **Rischio insolvenza controparte:** è sussistente anche nel caso di scambi interni ma la distanza con il cliente finale estero rende molto più difficile la valutazione del rischio di insolvenza.
- f) **Rischio di consegna di merce difforme:** non trasferibile in via assicurativa assommato al rischio di trasporto (più facilmente controllabile).




Possibili soluzioni Istituzionali e non:

Le informazioni attraverso l'**ICE** (istituito nel 1926, soppresso e sostituito dall'Agencia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ora Agencia ICE) uffici in 60 paesi del mondo.

Le coperture attraverso la **SACE** compagnia di assicurazione pubblica (denominata internazionalmente ECAS Expo Credit Agency) assume per conto dell'azienda, garantiti dallo Stato, rischi anche economici, finanziari ed eventualmente assicurativi per il commercio in tutti i paesi del mondo.

Camere di Commercio delle singole città italiane con servizi di formazione, finanziari e assicurativi

Naturalmente esistono anche soluzioni legate alla **consulenza di professionisti**, che conoscono le principali tematiche di diritto, fiscali / tributarie e della internazionalizzazione



I RISCHI LEGALI NELLE ATTIVITA' INTERNAZIONALI

In tutti i sistemi di diritto moderno il contratto è l'incontro esatto della volontà tra le parti:

Fax, e-mail, SMS, ma anche voce (NO A MINIME EMENDE!)


Modalità di applicazione delle leggi nei vari paesi e differenti modalità nelle trattative e della stipula, nonché esecuzione di un contratto (Es. APPALTO IN GERMANIA).

Il concetto delle condizioni generali di contratto

Troppo spesso il commerciante esamina nel contratto di compravendita esclusivamente i temi dei costi di produzione, del numero di pezzi da vendere e della ricezione del corrispettivo.

Ma in un contratto sono da considerare anche gli accordi su tantissimi ulteriori elementi quali: l'esatta corrispondenza della merce venduta a quella ordinata, le caratteristiche particolari della merce venduta, l'eventuale percentuale di errore di produzione da potersi pattuire, la tempistica di produzione, la tempistica di consegna, il rischio del trasporto, la produzione di prototipi e/o il controllo del prodotto finale, la marchiatura e/o la consegna della merce in luogo differente rispetto alla sede dell'acquirente, la modalità di fatturazione, i dazi doganali, le tasse varie (e dunque la scelta del soggetto che se ne dovrà fare carico), la possibilità di interrompere il contratto per elementi sopravvenuti, il luogo di consegna del bene, il passaggio del rischio del bene, i termini essenziali di consegna delle varie partite, la valuta del pagamento, la tempistica di pagamento, la tempistica per la contestazione di vizi e difetti, eventuali pattuizioni per il recupero del credito, ecc. ecc..

Naturalmente la possibilità di determinare preventivamente tutti questi elementi a favore del nostro cliente – predisponendo le condizioni contrattuali - avvantaggia il medesimo




Gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e clausole vessatorie

ARTICOLO 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza .

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l' esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.




ARTICOLO 1342

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.



Legge applicabile nel commercio internazionale

Le certezze di cui sopra svaniscono nel momento stesso in cui la società italiana entra nel rapporto commerciale con una società o persona fisica straniera.


In un rapporto contrattuale con uno straniero la prima domanda da porsi è quale possa/debba essere la legge applicabile a detto rapporto.

In tal senso sopravvengono tutta una serie di norme sia interne che internazionali ossia:

- La legge 218 del 31 maggio 1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
- Il regolamento comunitario 593/2008, adottato dal Parlamento il 17 giugno 2008 ed applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 (cosiddetto Regolamento Roma 1).

Tali norme trovano di meglio applicazione e regolamentano (in una modalità a piramide) l'individuazione della legge applicabile come segue:

- * Accordo fra le parti contrattualmente stipulato
- ** Regolamentazione in forza della Legge dello Stato con cui il contratto presenta il collegamento più stretto che si presume sussistere col Paese in cui risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica



Esempi:

Per il contratto di vendita = legge del paese di residenza del venditore

Per il contratto di distribuzione = legge del paese di residenza del distributore

Deroghe: contratti relativi a beni immobili e contratti di relativi al trasporto di merci da sottoporsi alla cosiddetta Lex rei sitae e alla Legge dello Stato in cui il vettore ha la sua sede principale, al momento della conclusione del contratto.


ATTENZIONE: NORMATIVA SOSTANZIALE GENERALE UNCITRAL NOTA ANCHE COME CONVENZIONE DI VIENNA 1980

Esempio pratico: termine essenziale per una delle parti

ARTICOLO 1457 Codice Civile **Termine essenziale per una delle parti**

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.



La scelta del foro esclusivamente competente nel commercio internazionale

I motivi legati alla preventiva scelta del foro competente: costi di trasferta, costi del legale straniero, lingua, ecc.

Convenzione di Bruxelles del 1968 - Regolamento 44/2001 - Nuovo Regolamento 1215/2012, con entrata in vigore nel gennaio 2015.

Regola generale (articolo 4) “*Le persone domiciliato nel territorio di un determinato Stato Membro sono convenute a prescindere dalla loro cittadinanza davanti alle Autorità Giurisdizionali di tale Stato Membro*”.


In alternativa possono essere convenute davanti alla Autorità Giurisdizionale di un altro Stato Membro in materia contrattuale, davanti all'autorità del luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio (articoli 5 e 7).

Nel caso di compravendita di beni il luogo situato in uno Stato Membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base contratto.

Nel caso della prestazione di servizi, il luogo situato in uno Stato Membro in cui servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati, in base al contratto.

In materia di illeciti civili dolosi o colposi davanti alle Autorità Giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire

Il consumatore (attore) sceglie se agire davanti al proprio foro o quello della controparte, mentre la controparte deve sempre agire nel luogo in cui è domiciliato il consumatore.



Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari e di contratto di locazione di immobili: l'Autorità Giudiziaria del luogo dove l'immobile è situato.

In materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche il luogo dove esse hanno la sede


In materia di registrazione e validità di brevetti, marchi, disegni o modelli il Tribunale del luogo in cui il deposito o la registrazione sono stati richiesti o effettuati.

Articolo 25 proroga di competenza (REG. UE 1215/2012)

Le parti possono concordare nel contratto la competenza di un'Autorità giurisdizionale di uno Stato Membro a conoscere la controversia ma l'accordo deve essere:

- a) Concluso per iscritto o provato per iscritto
- b) In una forma ammessa delle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o nel commercio internazionale in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere.

La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permettono una registrazione durevole dell'accordo devolutivo di competenza.



Il recupero crediti all'estero e le cause provenienti dall'estero

La notifica di atti giudiziari provenienti dall'estero (e/o ma non solo) è ormai ampiamente regolamentata e facilitata da svariati regolamenti e convenzioni bi e multilaterali.

Ognuna di queste norme prevede obbligatoriamente la traduzione dell'atto nella lingua del convenuto.

Non sottovalutare atti che giungono anche solo per posta, poiché il meccanismo della dichiarazione di contumacia negli altri Paesi è differente da quello italiano.

Il decreto ingiuntivo tedesco e la sua opposizione.


Il vecchio decreto ingiuntivo italiano (articolo 633 c.p.c. segg.) e il divieto dell'estero: abrogazione nell'ottobre 2002.

Il nuovo decreto ingiuntivo europeo, tramite Regolamento numero 1896/2006 con modulistiche standardizzate, senza che il Giudice verifichi le pretese del presunto debitore (con notifica facilitata).

Per contro il convenuto non è tenuto motivare l'opposizione a decreto ingiuntivo.

L'automatico riconoscimento di sentenze italiane verso l'estero (sempre Regolamento 1215/2012).

Maggior collaborazione e capacità di colloquiare degli Uffici Giudiziari Europei.



Il D.Lgs. 231/2001 e l'internazionalizzazione


Il D.Lgs. 231/2001 è la norma che ha introdotto un nuovo genere di responsabilità di tipo amministrativa/penale applicabile alle aziende ed agli enti.

Qualora un soggetto dipendente o dirigente di una società compia un reato rientrante nell'elenco dei cosiddetti reati presupposti (della legge) e da tale reato si evinca una utilità ed un vantaggio a favore dell'ente, sarà il medesimo ente dover pagare a favore dello Stato, importi anche assai rilevanti.

La norma prevede anche dei provvedimenti anticipatori con il sequestro/confisca dei danari in capo all'azienda e/o il ritiro di tutte le licenze ed autorizzazioni a lavorare anche con la Pubblica Amministrazione.

Il D.Lgs. 231/2001 non regola espressamente l'estensione dell'applicazione della norma e la responsabilità alle società collegate e controllate, nonché alle società capogruppo. La giurisprudenza ormai consolidata dei Tribunali italiani ha individuato tale tipo di responsabilità anche in capo alle holdings, che traggono un vantaggio e hanno interesse dal compimento del reato di cui sopra.

Da questa responsabilità cosiddetta di disorganizzazione, si può andare esenti nel caso in cui la società abbia costituito un modello organizzativo (cosiddetto MOG) ed un organismo di vigilanza (cosiddetto ODV); non bastano le norme cosiddette di compliance interne delle società italiane e/o della capogruppo straniera.



La normativa nasce da convenzioni mondiali e come tale viene ripresa in molteplici norme in vari Stati del mondo, ossia:


Statu Uniti d'America cosiddetto Sarbanese Oxley Act (acronimo SOX) dal luglio del 2002

Regno Unito attraverso Bribery Act e del UK Corporate Governance Code, entrambi del 2010

In Germania attraverso una norma simile (ma non perfettamente ricalcabile) cosiddetto Ordnungswidrigkeitengesetz (acronimo OWIG) prevalentemente su comportamenti e atti con la PA


In Spagna con gli adattamenti del Codice Penale = LEY Organica Spagnola 5/2010

Conoscendo il concetto della 231 italiana si deve valutare se il medesimo concetto normativo si applica nel Paese col quale si commercia



Le opportunità del commercio con l'estero

- Le infrastrutture meglio organizzate
- Le banche più operative ed il costo del danaro inferiore
- La P.A. più sollecita e collaborativa
- Le normative più chiare e di facile applicazione
- La tassazione più leggera (ed in certi casi trattabile con la P.A.)



Avv. Mario Dusi
Milano – Monaco di Baviera
Tel. 02/55188121 – Fax 02/55188503
E-mail: staff@dusilaw.eu

ERGO:

Conoscere bene, conoscere prima = consulenza preventiva



www.dusilaw.eu

Grazie dell'attenzione



ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

Noi difendiamo i Vostri Diritti

L'azienda può trasferire il rischio delle spese legali penali all'estero?

Si! Lo può trasferire in parte grazie alla polizza ROLAND PENALE



ESTENSIONE TERRITORIALI

ROLAND PENALE default EUROPA – Possibilità estensione MONDO



ESTENSIONE TERRITORIALI – PROBLEMATICA AZIENDE CON FILIALI NEI PAESI NON ADMITTED

Liste Non-Admitted Staaten



Übersicht:

1.	Ägypten
2.	Algerien
3.	Angola
4.	Äquatorialguinea
5.	Argentinien
6.	Äthiopien
7.	Belize
8.	Benin
9.	Botswana
10.	Brasilien
11.	Burkina Faso
12.	Burundi
13.	China
14.	Costa Rica
15.	Demokratische Republik Kongo
16.	Dschibuti
17.	Elfenbeinküste
18.	Eritrea
19.	Gabun
20.	Gambia
21.	Ghana
22.	Guinea
23.	Guinea-Bissau
24.	Indien
25.	Iran
26.	Japan
27.	Kamerun
28.	Kap Verde
29.	Kenia
30.	Kolumbien
31.	Komoren
32.	Lesotho
33.	Liberia
34.	Libyen
35.	Madagaskar
36.	Malawi
37.	Malaysia
38.	Mali
39.	Marokko
40.	Mauretanien
41.	Mauritius
42.	Mexico
43.	Mosambik
44.	Namibia

45.	Nicaragua
46.	Niger
47.	Nigeria
48.	Republik Kongo
49.	Ruanda
50.	Russland
51.	Sambia
52.	São Tomé und Príncipe
53.	Schweiz
54.	Senegal
55.	Serbien
56.	Seychellen
57.	Sierra Leone
58.	Simbabwe
59.	Somalia
60.	Südafrika
61.	Sudan
62.	Südkorea
63.	Südsudan
64.	Swasiland
65.	Taiwan
66.	Tansania
67.	Togo
68.	Tschad
69.	Tunesien
70.	Turkei
71.	Uganda
72.	USA
73.	Zentralafrikanische Republik

In quale modo ROLAND affianca l'assicurato per problematiche estere?

Secondo quali modalità interviene?



PRESTAZIONI ROLAND PENALE SPECIFICHE PER EVENTI ACCADUTI ALL'ESTERO

- Cauzione fino ad € 50.000,00 in caso di arresto all'estero
- Spese per interprete
- Libera scelta del legale e dei periti anche all'estero
- Liquidazione parcelle secondo tariffe vigenti nel paese estero nel quale si svolge il procedimento
- Spese di Viaggio per raggiungere autorità giudiziarie estere
- Tutela per violazioni decreti speciali (es. 81/2008 - 231/2001) garanzia per normative analoghe all'estero
- Possibilità di DIC/DIL su polizza TL di altro paese – Programmi internazionali



Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative



- Azienda Inglese (committente) vince gara d'appalto per costruzione di un impianto in Dubai
- Azienda nostra assicurata riceve in sub-appalto parte della costruzione
- Successivamente l'autorità inglese apre un'indagine sulla committente per corruzione (permesso costruzione)



- Il nostro cliente al momento non risulta indagato
- Il nostro assicurato viene convocato come „persona informata sui fatti“
- Incarica importante studio legale a Londra

Serious Fraud Office

Director: Richard Alderman

Elm House 70-76 Elm Street London WC1X 0EH
E-mail: pf@sfos.gov.uk



You may recall that we spoke last November regarding your client, [redacted] and their role in the matters being investigated by the Serious Fraud Office (SFO).

Our investigation has advanced since the date of that conversation and we would now like to speak to a representative of your client and to obtain documents relating to our investigation. The person we would like to speak to is [redacted] who we believe worked at [redacted]. It is only right that I should point out that we are in possession of documents which suggest he should be cautioned before being interviewed. However, if he is willing to make himself available to attend voluntarily for interview at the SFO by prior arrangement, then, subject to what he tells us in interview, we do not consider that it would be necessary for him to be arrested and subsequently bailed.

The documents we would like to obtain are those relating to any dealings [redacted] or his colleagues had with any of the following in connection with [redacted] the procurement process for the Hydrogen Power Abu Dhabi Project from April [redacted]

Spese legali liquidate secondo tariffa vigente all'estero...

Abbiamo preso nota della tua operazione

Descrizione: RIMB AV I

PERS INFORMATA SFO

Importo: **EUR 50.000,00**

Causale: Bonifico.

Commissioni:

Valuta Banca beneficiario:

Assegno: No.

Prelevare da:

Banca:

[REDACTED]

[REDACTED]

Intestato a: **ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS - AG**

Versare su:

:

1



Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative



RAILWAY PRODUCTS
BUSINESS UNIT

REPORT
ROD 10/11 - A
29 settembre 2011

Allegato 2 – Certificato visivo sulla sala 98331 (pagina 1 di 2)

CERTIFICATO DI ESAME VISIVO				Pagina/Seite 1 di/aus 2	CERTIFICATO N° PND 7518
Visual examination certificate - Zeugnis über die visuelle prüfung					
Cliente/Customer/Kunde Prof. Ing. Dario Vangi	Ordine/Order/Bestellung N.º	Conf./S.A./Auftrag 941877	Marca/Mark/Zusatz N.a.		
Prodotto/Product/Produkt Sala montata 88331	Disegno/Drawing/Zeichnung N.a.	Acciaio/Steel/Stahl N.a.	Contatto/Contact N.a.		
Procedura/Procedure/Verfahren EVC V2.11	Accettabilità/Acceptance/Akzeptanz EVC V2.11	Lavoro/Work N.a.	Fase di lavoro/Workstage/Arbeitsgang N.a.		
PARAMETRI DI ESAME - Test parameters - Prüftechnik					
Intensità luminosa (ambiente) / Light intensity (environment) / Lichtstärke (umgebung) Luce naturale					
Apparecchiatura Apparatur/Ausgeräte			Ingrandimento Vergrößerung		
<input type="checkbox"/> Binocolo /Brennrohr/Linse <input type="checkbox"/> Fibroscopio /Fibroskop/Faserrohr <input type="checkbox"/> Videospettivela /Videoinspektion/Videoprüfung <input checked="" type="checkbox"/> Lenti d'ingrandimento /Vergrößerungslinse/Vergrößerungsglas X 15 <input type="checkbox"/> Altro /Anderes					
<p>Nota: L'esame delle zone verrà ripetuto al momento dell'esame magnetico, dopo che la vernice sarà stata rimossa. Il progressivo delle indicazioni è stato riportato sulla sala montata</p>					
OPERATORE Operator/Opfer	LIVELLO Level/Stufe	SUPERVISORE Supervisor/Aufsicht	LIVELLO Level/Stufe	DATA Date/Datum	
G. Tadini	1° EN473 - ISO 9712	Carletti S.	1° EN473 - ISO 9712	15-mag-11	

Nostra cliente ha subappaltato il lavoro di manutenzione. Non ha materialmente effettuato il lavoro



Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative



Milano, 22 novembre 2012

FATTURA N° 18/2012

VAT Number: DE813013727



VAT Number: DE813013727

for Mr. [redacted]'s legal advice, assistance and representation of Mr. [redacted] from 1.5.2012 till 31.8.2012, within the criminal proceeding n° 6305/09 R.G.N.R. pending before the Public Prosecutor in Lucca.

Hours: 315 x 400 € / h (see the attached Time sheet)	= €	126.000,00
Overhead expenses (flat rate 12,5% according to Decree n°127 8/4/04)	= €	15.750,00
Eurologos invoices, travelling and other expenses (see attached document)	= €	2.033,00
Total	= €	143.783,00
		S.E. & O.

Services excluded from V.A.T. due to the fact that they are rendered to a V.A.T. subject resident in an EEC Country, according to art.7-ter DPR 26.10.1972 n.633


Rischi legali nelle attività internazionali – Le soluzioni assicurative



Milano, 28 ottobre 2013

FATTURA N° 10/2013

VAT Number: DE813013727



for [redacted] legal advice, assistance and representation of Mr. [redacted], from 01.01.2013 till 31.07.2013, for the criminal proceeding n° 6305/09 R.G.N.R. currently pending before the Court of Lucca.

Hours: 639 x 400 € / h (see the attached Time sheet)	= € 255.600,00
Overhead expenses (flat rate 12,5%)	= € 31.950,00
Eurologos invoices, travelling and other expenses (see attached document)	= € 22.836,00
Subtotal	= € 310.386,00
Lawyers' Pension Fund 4% (Art.11 Lex 576/80)	= € 12.415,44
Total	= € 322.801,44 S.E. & O.

759.803 EUR SPESE LEGALI

Media Impresa nostra assicurato

TOTALE DIPENDENTI: 400

L'importo speso per difendersi corrisponde al fatturato di una piccola impresa



REATO COMMESSO ALL'ESTERO:

Società italiana con società controllata con sede all'estero

- Apicali di filiale estera in ambito di gare di appalto Corrompono funzionario del paese estero.
- A seguito indagini la corruzione viene accertata dall'autorità del paese competente
- Apicali della filiale estera vengono chiamati a giudizio

Che soluzioni offre ROLAND PENALE?



PRESTAZIONI ROLAND PENALE SPECIFICHE PER EVENTI ACCADUTI ALL'ESTERO

- Estensione territoriale mondo
- Cauzione fino ad € 50.000,00 in caso di arresto all'estero
- Spese per interprete
- Libera scelta del legale e dei periti anche all'estero
- Liquidazione parcelle secondo tariffe vigenti nel paese estero nel quale si svolge il procedimento
- Spese di Viaggio per raggiungere autorità giudiziarie estere
- Tutela per violazioni decreti speciali (es. 81/2008 - 231/2001) garanzia per normative analoghe all'estero; (Il sinistro insorge con data dell'infornuio!)
- Possibilità di DIC/DIL su polizza TL di altro paese – Programmi internazionali




Abbiamo visto le conseguenze che ci possono essere per la Società controllata e le Sue figure apicali nel paese dove è stata commessa la corruzione.

In una visione di risk management preventivo escludere con certezza il coinvolgimento della controllante italiana?



- PM Italiano viene a conoscenza della corruzione all'estero.
- Tramite rogatoria internazionale entra in possesso del fascicolo
- A seguito degli accertamenti contesta un illecito profitto in capo alla controllante italiani
- Rileva gli estremi per applicare le sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001

D.Lgs. n.231/01



L'azienda subisce la sanzione erogata come misura cautelare


effetto immediato prima della sentenza!

Il rischio maggiore



Paralisi dell'attività aziendale a livello internazionale







ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.



Esempi di sinistri di rischi con l'estero

Serious Fraud Office



Director: Richard Alderman

Elm House 10-16 Elm Street London WC1X 0BL
E-mail: p1

You may recall that we spoke last November regarding your client, [redacted] and their role in the matters being investigated by the Serious Fraud Office (SFO).

Our investigation has advanced since the date of that conversation and we would now like to speak to a representative of your client and to obtain documents relating to our investigation. The person we would like to speak to is [redacted] who we believe worked at [redacted].

It is only right that I should point out that we are in possession of documents which suggest he should be cautioned before being interviewed. However, if he is willing to make himself available to attend voluntarily for interview at the SFO by prior arrangement, then, subject to what he tells us in interview, we do not consider that it would be necessary for him to be arrested and subsequently bailed.

The documents we would like to obtain are those relating to any dealings [redacted] or his colleagues had with any of the following in connection with [redacted] the procurement process for the Hydrogen Power Abu Dhabi Project from April [redacted]

POLIZZA ROLAND PENALE

La garanzia comprende
l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Abbiamo preso nota della tua operazione

Descrizione: RIMB AV I

PERS INFORMATA SFO

Importo: **EUR 50.000,00**

Causale: Bonifico.

Commissioni:

Valuta Banca beneficiario:

Assegno: No.

Prelevare da: Banca: **Credito Artigiano** ABI: **03512** CAB: **1610**

C/C numero: **31/1881**

Intestato a: **ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS - AG**

Versare su:

:

1

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di [redacted]

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

- art. 415 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott.ssa V. [redacted] Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [redacted]

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1)

as

2)

as

3)

as

4)

as

5)

as

in ordine ai seguenti fatti reato:

7)

a) del reato di cui all'art. 110 c.p., ed all'art. 192, commi 1 e 2 sanzionato dall'art. 256, comma 2 D. L.vo 152/2006, per avere, nelle rispettive qualità ed i concorso di volontà e/o azione tra loro:

- [redacted] di presidente del consiglio di amministrazione della società [redacted]

- [redacted] presidente e legale rappresentante del [redacted]

- FONTANA Giampaolo di direttore del "C" [redacted]

- segue -



	PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI	Segue avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - art. 415 bis c.p.p. -	Foglio nr. 2
--	--	--	--------------

consentito che in aree pavimentate e non pavimentate site all'interno dell'area concessa in locazione al [redacted] da parte del [redacted] di [redacted] venissero realizzate lavorazioni che producono rifiuti inquinanti, dispersi al suolo in maniera incontrollata, sia direttamente che attraverso il contatto con le precipitazioni meteoriche, così originando rifiuti liquidi i quali, mancando completamente i sistemi di captazione ovvero le opportune condotte di scarico, si riversano in maniera incontrollata al suolo o in acque superficiali o sotterranee senza autorizzazione, così in ogni caso determinando fenomeni di inquinamento.

b) del reato di cui all'art. 110 c.p., ed all'art. 192, commi 1 e 2 sanzionato dall'art. 256, comma 2 D. L.vo 152/2006, per avere, nelle medesime qualità descritte sub a), consentito il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi all'interno dell'area concessa in locazione al [redacted] area peraltro recintata ed individuata mediante l'apposizione di cartelli riportante la dicitura "bene preesistente di terzi sotto la responsabilità del [redacted] proprietario del compendio - vietato l'accesso e/o l'utilizzo" in area non dotata dei necessari accorgimenti necessari per la gestione dei depositi di rifiuti al fine di evitare la contaminazione ambientale, sicché le sostanze inquinanti che derivano da detti rifiuti finiscono dispersi parzialmente o totalmente in modo incontrollato nell'ambiente, direttamente ovvero con le precipitazioni meteoriche cui sono esposti.
Accertato in [redacted] 2014, in permanenza.

[redacted]

[redacted]

d) del reato di cui all'art. 192, comma 4 D. L.vo 152/2006, richiamante le previsioni di cui al D. L.vo 231/01 in relazione alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, risultando i fatti di cui sub a) e b) imputabili anche a [redacted], legali rappresentanti e/o amministratori del [redacted] sopra citato.
Accertato in [redacted] 2014, in permanenza.

"CANTIERE ALTO ADRIATICO 1977 spa" con sede legale in Trieste, Via Bramante nr. 2,
[redacted]



LA NORMA VIOLATA

Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (...) è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

CODICE AMBIENTE E D.LGS. 231/2001

Il D.LGS. 7 giugno 2011, n. 121 ha inserito tra i reati presupposto per il coinvolgimento „penale“ dell'ente/società la violazione dell'art. 256 D.Lgs. n.152/06 (v. art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 - reati ambientali)



In caso di condanna, l'ente rischia una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote!

UFFICIO SCHE DOGANA
REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI [redacted]

DECRETO DI CONVALIDA DI SEQUESTRO
- art. 355 comma 2° c.p.p. -

Il Pubblico Ministero [redacted]
vieta gli atti del procedimento penale n. [redacted] N nel confronti di:
[redacted]

INDAGATO
del reato di cui all' art. 259 comma 1 e 266 comma 1 let. A legge 152/2006;

Esaminato il relativo verbale trasmesso in data [redacted] alle ore 07,45 relativo al sequestro di cui all'allegato verbale cui ha proceduto la Agenzia delle Dogane di [redacted] in data [redacted] alle ore 10.30 circa, [redacted]

Il sequestro di quanto indicato nell'allegato verbale disponendo che quanto sequestrato rimanga custodito come da verbale di sequestro.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate a mezzo dell'organo di P.G. procedente (con facoltà di subdelega);
che il verbale di sequestro sia depositato in segreteria immediatamente con ratifica al difensore d' ufficio a mezzo dell'organo di P.G. procedente (con facoltà di subdelega).
Il presente atto ai sensi dell'art.369 C.P.P. vale quale informazione di garanzia, per l'indagato, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nonché a dichiarare il luogo di abitazione o svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha obbligo di dichiarare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione od elezione le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è stato notificato.

N.B. La presente informazione di garanzia va necessariamente notificata all'Indagato, anche se non è presente al momento del sequestro.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

LA NORMA VIOLATA

Articolo 259 D.Lgs. n. 152/200 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI [REDACTED]

INF. N. [REDACTED]

CERTIFICAZIONE DELLE ISCRIZIONI

Il sottoscritto Cancelliere,

Su richiesta di AVV. M. [REDACTED]

nell'interesse [REDACTED]

Nato/a il [REDACTED] ITALIA

In qualità di Autore

Comunica che, dal Registro delle notizie di Reato, al nome del predetto in relazione al procedimento indicato in nomina risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione:

Procedimento: ambito Giudice Unico, registro P.M. Noti, n° [REDACTED]

Tipologia: Autore

Stato del fascicolo: DEF. ARCH.TOTALE [REDACTED]

Magistrato: [REDACTED]

Qualifiche giuridiche: a) DECRETO LEGISLATIVO del 2006 N. 152 Art. 259 C

CODICE AMBIENTE E D.LGS. 231/2001

Il D.LGS. 7 giugno 2011, n. 121 ha inserito tra i reati presupposto per il coinvolgimento „penale“ dell'ente/società la violazione dell'art. 259 D.Lgs. n.152/06 (v. art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 - reati ambientali)



In caso di condanna, l'ente rischia una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote!

Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza Duse, 2
20122 Milano

racc. a.r.

Oggetto: sinistro

Scrivo la presente in nome e per conto del sig. _____ legale rappresentante della società _____ a. con sede in _____), via _____ e vostro assicurato con polizza n. _____

Il sig. _____ come da comunicazione già a voi inviata, mi ha nominato difensore di fiducia nel procedimento penale n. _____ avviato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di _____ per i reati di cui agli art. 256 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata) e 259 (traffico illecito di rifiuti) del D.Lgs. 152/2006.

Il procedimento è stato originato da un controllo doganale di merce importata da _____ e costituita da scaglie di materie plastiche derivanti dalla frantumazione di batterie esauste: detto materiale, giunto al Porto di _____ con provenienza Israele, venne giudicato dalle autorità doganali non conforme ai requisiti di legge per l'importazione di merce, e quindi da considerarsi alla stregua di un rifiuto.

Da ciò l'imputazione sopra indicata, cui è seguito il sequestro del container di merce presso il Porto di _____

Il Pubblico Ministero ha in un primo tempo convalidato il sequestro.

A seguito di ciò, presentata una prima istanza di dissequestro immediatamente respinta, il sottoscritto ha preso contatto con un laboratorio tecnico autorizzato _____

concordando la disponibilità a realizzare analisi chimiche e merceologiche per attestare la conformità della merce alle specifiche di legge.

Ottenuto, dopo un colloquio con il Pubblico Ministero, il consenso al prelievo di aliquote di materiale (prelievo realizzato in area doganale sotto la vigilanza della Polizia Giudiziaria) si è proceduto all'analisi del medesimo e alla predisposizione, unitamente al laboratorio, di una relazione tecnica che ha messo in luce la conformità del materiale a quanto previsto dalla legge.

In particolare è stato necessario comprovare la rispondenza della merce a quanto previsto dalla normativa comunitaria, in particolare la norma UNI EN 10667.

Dopo un ulteriore colloquio con il Pubblico Ministero, è stata pertanto presentata una ulteriore istanza di dissequestro, motivata sulla base delle analisi tecniche eseguite; a seguito di ciò,

il Pubblico Ministero, preso atto della conformità del materiale alle disposizioni di legge, ha proceduto al dissequestro del container.

Il procedimento si può dire concluso, considerando che, dimostrata la conformità del materiale ai requisiti di legge, non è più ravvisabile alcun reato a carico del sig. ...

PENALE – IMPORTAZIONE DAL PERÙ



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

posto: N. 2 [redacted] Servizio Antifrode Malpensa, [redacted] 2014
CNR di pari data e protocollo

At Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di [redacted]

OGGETTO VERBALE DI SEQUESTRO EX ART. 354 C.P.P.
a carico della
[redacted]
Importazione di merce con falsa indicazione di provenienza e
origine ai sensi dell'art. 4 comma 49, Legge n. 350/03 punito ai
sensi dell'art 517 C.P.

L'anno 2014, [redacted] presso l'Ufficio
Antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Malpensa, il sottoscritto funzionario
verbalizzante [redacted] redige il presente atto.

Con riferimento alla C.N.R. di pari data e protocollo relativa alla violazione
dell'art. 4, comma 49, Legge n. 350/03 punibile ex art. 517 C.P., si procede al
sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354 c.p. di N. 1 (una) spedizione vincolata
alla bolletta di importazione definitiva [redacted]
scortata da lettera di vettura aerea [redacted] proveniente dal PERÙ
e destinata in ITALIA.

Violazione dell'art. 517 c.p.


Art. 517
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito l'art. 517 c.p. tra i reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio)



In caso di condanna l'ente rischia una sanzione pecuniaria fino a 500 quote



Il Decreto Ministeriale n. 55/2014: esame delle nuove Tariffe Forensi e confronto con i precedenti parametri

Esempio pratico:

Giudizio ordinario:

- valore della causa: € 20.000,00

-Parcella con applicazione dei precedenti Parametri (D.M. 140/2012) ai valori medi

Fase di studio: € 550,00

Fase introduttiva: € 300,00

Fase istruttoria: € 550,00

Fase decisoria: € 700,00

Totale: € 2.100,00

IVA 22%: € 462,00

CPA 4%: € 84,00

IVA su CPA: € 18,48

TOTALE: € 2.664,48

Giudizio ordinario:

- valore della causa: € 20.000,00

-Parcella con applicazione degli attuali Parametri (D.M. 55/2014) ai valori medi

Fase di studio: € 875,00

Fase introduttiva: € 740,00

Fase istruttoria: € 1.600,00

Fase decisoria: € 1.620,00

Totale: € 4.835,00 + **130% circa!**

Rimborso spese forfettario 15%: € 725,25

IVA 22%: € 1.063,70

CPA 4%: € 193,40

IVA su CPA: € 42,54

TOTALE: € 6.859,89 + **150% circa!**

759.803 EUR SPESE LEGALI

Media Impresa nostra assicurato

TOTALE DIPENDENTI: 400

L'importo speso per difendersi corrisponde al fatturato di una piccola impresa



Grazie.

Thank you

Vielen Dank

Mille grazie